

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 1705 e 1706-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GIARETTA E RIPAMONTI)

concernente anche lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. 4) (Relatore IULIANO)

con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 1705 (v. stampato nn. 1705 e 1706-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 1705 e 1706-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 1705 e 1706-A Allegato 2/I e II e 1705 e 1706 Allegato 3/I e II)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1996

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (n. 1705)

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
di concerto col Ministro delle finanze**

approvato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 (n. 1706)**

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

approvato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore GIARETTA)	Pag.	7
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore RIPAMONTI)	»	18
<i>Sez. I</i>	Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore IULIANO)	»	24

DISEGNO DI LEGGE N. 1705

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	29
Prospetto di copertura	»	37

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- Nota	»	41
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	43
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	49
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	55
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ..	»	61
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	65

Tabelle - *Testo approvato dalla Camera dei deputati:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	73
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	79
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	85
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ..	»	105
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	111
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	115

DISEGNO DI LEGGE N. 1706

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione » 143

Tabelle:

- A (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 174
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 175
- B (raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 178
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 179
- C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 180
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 181

Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):

- A (bilancio di competenza) » 185
- B (bilancio di cassa) » 193
- C (bilancio triennale 1997-1999, a legislazione vigente) » 201
- D (bilancio triennale 1997-1999 delle aziende autonome) ... » 215
- E (bilancio pluriennale programmatico 1997-1999) » 221

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Testo proposto dalla Commissione:

- *Nota* » 225
- *Tabella 1 (Entrata)* » 227
- *Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio)* » 228
- *Tabella 2 (Tesoro)* » 229
- *Tabella 3 (Finanze)* » 234
- *Tabella 4 (Bilancio)* » 235
- *Tabella 5 (Giustizia)* » 236
- *Tabella 6 (Esteri)* » 237
- *Tabella 7 (Pubblica istruzione)* » 238
- *Tabella 8 (Interno)* » 239
- *Tabella 9 (Lavori pubblici)* » 240
- *Tabella 10 (Trasporti)* » 241
- *Tabella 12 (Difesa)* » 242
- *Tabella 13 (Risorse agricole)* » 245
- *Tabella 13 (Industria, commercio e artigianato)* » 246
- *Tabella 15 (Lavoro)* » 247
- *Tabella 18 (Beni culturali)* » 248
- *Tabella 19 (Ambiente)* » 249
- *Tabella 20 (Università)* » 250

RELAZIONE GENERALE



PARTE PRIMA

(Disegno di legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. - Non vi è dubbio che il complesso della manovra, così come è andata precisandosi attraverso il Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF), la nota di variazione e i documenti ora all'attenzione del Senato, ha subito una forte accelerazione, pur conservando una sua coerenza interna nei vari passaggi, alla luce della decisione del Governo di prendere atto del quadro ormai delineato dopo gli incontri di settembre per la fase finale di adesione all'Euro e di confermare la volontà di aderirvi fin dall'inizio, in ragione di una serie di considerazioni di ordine economico e politico che non è necessario qui richiamare. Ciò ha portato oggettivamente a caricare la manovra di una serie di contenuti molto ampia, che ha realizzato indubbiamente un «imbuto» decisionale che ha richiesto da un lato un forte impegno del Parlamento e dall'altro una precisazione progressiva della strumentazione proposta, che ha certamente nuociuto alla chiarezza di comunicazione. Una delle conseguenze è che spesso il dibattito si è concentrato più sulle aspettative e su come la Finanziaria avrebbe dovuto essere in base ad alcune indicazioni preliminari piuttosto che sugli effettivi contenuti della manovra, dando così origine ad una sorta di 'Finanziaria virtuale' da cui è bene uscire al più presto. D'altronde di ciò non dobbiamo scandalizzarsi perchè se non ci rinchiudiamo nell'orizzonte nazionale possiamo ben cogliere che una situazione simile riguarda anche molti altri Paesi europei, perchè se è chiara la decisione dei *partner* europei di non prevedere nessuna dilazione al calendario di Maastricht è altrettanto chiaro che tutti i Paesi stanno valutando e trattando gli aspetti applicativi dei vari parametri, tenendo anche conto che l'insieme di politiche di contenimento del *deficit*, per la prima volta adottate in modo così ampio e contestuale dall'insieme dei *partner* europei, si deve misurare con un quadro congiunturale recessivo che indubbiamente rende l'impresa più difficile.

Sotto questo profilo occorre dire che siamo in uno di quei casi in cui la doppia lettura di Camera e Senato, lungi dal comportare una ridondanza nel procedimento legislativo, consente di realizzare un affinamento positivo ed una precisazione della possibile strumentazione, alla luce del necessario confronto con le parti sociali che non può mai essere sostitutivo del dibattito parlamentare, ma che ne costituisce un inevitabile presupposto. Nel caso in ispecie poi la doppia lettura consente di appianare uno degli elementi di scontro più acuto nell'altro ramo del Parlamento, concernente la natura e la quantità delle deleghe richieste, completando la loro riduzione, precisandone con maggiore dettaglio gli indirizzi e allargando il controllo parlamentare nella fase attuativa, al fine di consentire un pieno contributo del Parlamento alla messa a punto della manovra.

La scelta di scommettere sul futuro del nostro Paese dentro la cornice europea è una scelta che va vista non solo sotto il profilo delle convenienze economiche, che pure sono evidenti per un Paese con un debito così elevato che avrà grandi vantaggi dall'allineamento dei tassi e con una economia che ha bisogno di forti relazioni e non può pensare di costruire il proprio futuro sul permanere di differenziali competitivi del cambio, che si scontrerebbero con penalizzazioni di lungo periodo. Se guardassimo solo alla convenienza economica potrebbero non mancare reti di sicurezza concordate con i *partner* europei più forti per attutire le conseguenze negative sul piano economico. Il vero *deficit* in questo caso resterebbe un gravissimo *deficit* politico, la rinuncia ad esercitare il diritto-dovere di orientare l'assetto futuro dell'Europa, un tradimento di un filone di pensiero europeistico sempre presente nel nostro Paese e che molto ha dato alla costruzione della casa comune europea. E questo in una fase cruciale in cui occorre saper andare oltre un passaggio necessario ma non sufficiente, quello della costruzione di un 'pezzo' di Europa che passa per le responsabilità principali delle banche centrali: ma sarebbe veramente abbandonare l'orizzonte culturale dei grandi europeisti se dovessimo accontentarci di questo risultato (che porta con sé il rischio di una visione solo monetaristica degli equilibri europei) e non lo considerassimo uno strumento per rendere l'Europa soggetto attivo di una politica che guarda agli assetti planetari con maggiore coraggio e protagonismo, una Europa che voglia affrontare la grande questione sociale che si sta profilando che è quella della mancanza del lavoro: per questo è un dovere partecipare fin dall'inizio ad una fase più stringente del progetto europeo.

Volendo ricondurre la strategia del Governo per il complesso dei provvedimenti fin qui attuati e per quelli proposti con la finanziaria all'asse portante attorno al quale ruota tutto l'insieme dei provvedimenti, dobbiamo sottolineare la determinante volontà di ricostruire quel circolo virtuoso fatto di lotta all'inflazione, contenimento dei tassi e concertazione sociale, la cui mancanza ha gravemente penalizzato gli equilibri finanziari del Paese.

Non occorre qui ricordare i dati sull'inflazione, che risentono certamente della bassa congiuntura, ma che sono frutto delle condizioni create con la rimozione di tutta una serie di automatismi che avevano creato nel nostro Paese una vera e propria cultura inflazionistica: la scommessa sulla stabilità è anche un segno forte dell'instaurarsi di relazioni più mature tra le parti sociali e di uno Stato che deve usare il rigore come elemento importante della chiarezza di rapporto con il cittadino.

Il ministro Ciampi ha ricordato, anche nel suo ultimo intervento di fronte alla Commissioni congiunte, l'accelerato, e per alcuni versi impreveduto per le dimensioni assunte, calo dei tassi di interesse. E' un punto di assoluta rilevanza ed ora che si sta realizzando un avvicinamento cospicui ai tassi medi europei dovremmo ricordare (e dovrebbero ricordare anche le categorie produttive) quanto lo Stato sia stato criticato per la politica pervasiva di rastrellamento del risparmio attuata con i titoli di Stato e quanta importanza venisse annessa ad un calo dei tassi. Non dobbiamo mai dimenticare che dall'abbassamento dei tassi non ricaviamo solo una cospicua riduzione del servizio del debito, calcolabile a re-

gime in circa 20.000 miliardi per ogni punto percentuale, e se abbiamo riguardo ai livelli di partenza possiamo apprezzare quali positivi ed immediati risultati sul bilancio dello Stato possano derivare dal raggiungimento di questo obiettivo.

Gli effetti sono in realtà molteplici: uno diretto sulle imprese, con un minor costo del denaro che consente di alleggerire gli oneri finanziari con riflessi positivi sulla propensione all'investimento, ed uno indiretto: l'abbassamento della remunerazione dei titoli pubblici rende maggiormente appetibile per il risparmiatore il settore privato e ad esempio potrebbe trovare finalmente alimentazione la previsione di realizzazione dei mercati mobiliari locali, che potrebbero costituire un concreto strumento di ricapitalizzazione del sistema della piccola-media impresa. Infine una riduzione dei tassi di interesse ha un effetto positivo sulla redistribuzione del reddito, perchè troppo spesso si dimentica che il prelievo fiscale necessario a garantire il servizio del debito, caricato come è noto prevalentemente sul reddito fisso, non è che resti nelle tasche dello Stato: va a remunerare i possessori di titoli di Stato.

Per questo non appaiono accettabili le critiche, che pervengono da alcuni settori, di un eccesso di monetarismo proprio di questa impostazione: occorre avere ben chiaro che in un Paese indebitato come è il nostro e con una diffusa debolezza finanziaria del sistema produttivo, solo liberando il bilancio dello Stato dal peso enorme del servizio del debito pubblico (e dagli effetti distorsivi che esso comporta sui circuiti finanziari) è possibile liberare progressivamente disponibilità in direzione della riduzione della pressione fiscale, della attuazione di politiche attive di sviluppo ed ammodernamento del sistema produttivo, del sostegno di processi di innovazione nel settore pubblico ed in quello privato, di moderne politiche familiari, di politiche del lavoro e della formazione, ecc. Come ha ricordato il prof. Modigliani in un saggio sul 'miracolo possibile' per la nostra economia, il '98 non è soltanto l'anno finale di un'operazione di risanamento, è soprattutto l'anno iniziale di un possibile percorso di sviluppo sano, solido ed equilibrato dell'economia italiana, integrata in Europa e pronta ad affrontare con successo la competizione internazionale degli anni duemila.

È già stato rilevato come, pur in un quadro di forte divaricazione parlamentare, possa essere un fatto significativo che sia la manovra proposta dalla maggioranza sia la contromanovra tratteggiata dal maggiore schieramento di opposizione si attestino attorno agli stessi saldi. Certo questo aspetto quantitativo non tocca gli aspetti attinenti la diversità talvolta radicale dei provvedimenti proposti sotto il profilo qualitativo e quindi la diversità di giudizio sulla efficacia ed equità dei provvedimenti stessi. Eppure se si cerca di uscire dalla contrapposizione polemica può già essere un fatto importante riconoscere una comune valutazione sull'entità della manovra che può essere necessaria per approdare all'appuntamento di Maastricht, fatti salvi i diversi effetti che ogni parte attribuisce agli strumenti individuati.

L'opposizione, ed una parte degli osservatori, rilevano una mancanza di interventi strutturali: ma possiamo veramente ritenere che si sarebbe riusciti a passare in cinque anni da un avanzo primario di circa 12.000 miliardi ad un avanzo primario di sei volte tanto, superando i 72.000 miliardi, senza l'adozione di provvedimenti che incidessero an-

che sulla struttura della spesa pubblica? E d'altronde anche la contrapposizione eccessiva tra politiche dei tagli e politiche dell'entrata risente da una parte e dall'altra di vizi ideologici: come giustamente ha messo in luce il relatore al provvedimento collegato Polidoro non è che riducendo l'erogazione dei servizi al cittadino o introducendo più forti contribuzioni per la prestazione dei servizi non si intervenga sul reddito disponibile dei cittadini (almeno per quelle fasce che non hanno provveduto, perchè non lo possono fare, a reperire sul mercato servizi alternativi) e quindi sulla propensione al consumo, con effetti depressivi sull'economia.

Piuttosto il problema che si profila, e non è certo un problema solo italiano, è quello della compatibilità tra le politiche economiche degli Stati, in un contesto di globalizzazione finanziaria e commerciale, e la tenuta sociale del Paese.

Il rischio cioè di una banalizzazione della politica, la sua riduzione ad una sloganistica che si accontenta di tentare di far credere al Paese che sia possibile doppiare questo capo di fine secolo, per certi aspetti così tempestoso, senza mettersi in discussione o facendo credere che ad essere messi in discussione debbano essere gli interessi degli altri, dimenticando quella regola che la storia ha sempre provveduto a confermare che ci ricorda che la vera e lungimirante difesa degli interessi di parte si basa su una rigorosa ricerca del raggiungimento degli interessi complessivi di una comunità.

In realtà tutti gli Stati dell'area occidentale devono misurarsi con tre grandi questioni, che riguardano la natura ed i limiti dello Stato sociale, il patto fiscale tra cittadino e Stato e la qualità del lavoro e del mercato.

Anche il dibattito sullo Stato sociale è spesso prigioniero di pregiudizi ideologici; forse è bene richiamare i criteri ispiratori che storicamente hanno caratterizzato nei paesi occidentali la progressiva realizzazione di un sistema di *welfare*: la riduzione della disegualianza delle condizioni di partenza, la facilitazione all'accesso al mercato del lavoro e la rimozione della disoccupazione di lungo periodo, l'incentivazione dell'iniziativa imprenditoriale. Non vi è chi non veda che di questi principi abbiamo tuttora bisogno, anzi queste sono le questioni con cui misurarsi anche oggi. Vi sono due modi, tra di loro simmetrici per distruggere questo sistema di obiettivi che è anche un sistema di valori: il primo consiste nell'eliminare un sistema di garanzie e di regole nell'illusione che il mercato possa offrire soluzioni alternative, con effetti devastanti non solo sul livello dei diritti umani, ma anche su quelli economici di lungo periodo; il secondo consiste nella conservazione immutabile degli interessi protetti, che nel tempo si trasformano in privilegi a danno della protezione di interessi deboli che si affacciano alla convivenza sociale. Bene ha fatto il Presidente del Consiglio ha sottolineare come naturale prosecuzione della manovra di risanamento sia la riflessione, ampia ed approfondita con le parti sociali, e quindi la decisione in ordine alla ridefinizione dello Stato sociale, perchè esso sia veramente in linea con i principi ispiratori sopra richiamati.

Eguali riflessioni potremmo fare per il fisco, in cui il riordino e la semplificazione delle procedure è il presupposto necessario per la eliminazione di una sorta di patto perverso che lega lo Stato al cittadino, per

il quale l'evasione fiscale diventa il corrispettivo dell'inefficienza e dei ritardi dell'apparato statale, o per il mercato del lavoro, che deve misurarsi con una globalizzazione che richiede maggiore flessibilità per non dare origine a imponenti fenomeni di delocalizzazione.

Si può discutere sull'eccesso di deleghe richieste dal Governo, del resto ricondotte già alla Camera, e con le disponibilità ulteriori manifestate al Senato ulteriormente riconducibili, ad un livello commisurato alla natura dei problemi che vanno affrontati. E' però con questi temi generali che l'iniziativa della maggioranza vuole misurarsi: prima fase del riordino dei conti pubblici, accompagnata dalla riorganizzazione del fisco e della pubblica amministrazione, modernizzazione del mercato del lavoro e politica attiva dell'occupazione, secondo le linee concordate con le parti sociali, introducendo già in questa finanziaria primi elementi attuativi; impegno ad affrontare in stretta successione una seconda fase che affronti la riorganizzazione dello Stato sociale e particolarmente della materia pensionistica, naturalmente non per via autoritativa, ma attraverso una larga discussione nel Paese, perchè si tratta di ridefinire non singoli aspetti tecnici ma una nuova 'missione' dello Stato.

Vi è un ultimo punto da sottolineare: si sta delineando un percorso che punta sul piano economico alla sfida della stabilità e quindi della certezza del rapporto tra Stato e cittadino; può essere compatibile tale percorso con il permanere di una forte instabilità del quadro politico e di un usuramento dei rapporti tra istituzioni e cittadino? Certamente no, ed è per questo che il dovere del risanamento dei conti pubblici porta con sé il dovere di completare le riforme costituzionali, per stabilizzare il quadro politico, per riordinare i poteri dello Stato e per legare la sua gestione ad un più forte radicamento territoriale: dunque l'impegno perchè la Bicamerale possa produrre risultati forti ed in tempi rapidi. Anche nel campo della politica una scommessa ribassistica sarebbe veramente pernicioso per il Paese; al contrario è il momento per ogni forza politica di misurarsi in modo ambizioso con i mutamenti che accompagnano questa fine secolo.

Il testo accolto dalla Camera dei deputati

Il testo disegno di legge finanziaria, sottoposto all'esame del Senato, è costituito da 6 articoli e dalle relative tabelle in essi richiamate, nei quali vengono quantificate le poste da iscrivere in bilancio, sulla base del contenuto tipico della legge finanziaria, come formulato dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. In particolare, l'articolo 1 definisce i valori massimi e non superabili per il prossimo triennio del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza; l'articolo 2 richiama le 6 tabelle contenute nel disegno di legge finanziaria, denominate da A ad F; gli articoli da 3 a 5 riguardano le regolazioni quantitative rinviate alla finanziaria, in materia di entrata, per il settore dei trasporti e in materia di previdenza. Le norme finali rinviano al prospetto di copertura dei nuovi o maggiori oneri di natura corrente recati dal medesimo disegno di legge finanziaria.

Come chiarito nel prescritto parere al Presidente del Senato, reso dalla Commissione bilancio il 20 novembre scorso, le soluzioni presen-

tate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria sono conformi ai criteri di copertura della legge finanziaria, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. I valori del limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti del disegno di legge in esame sono, quindi, conformi a quanto stabilito dal Senato nelle risoluzioni approvate al termine dell'esame del DPEF 1997-99 e della relativa Nota di aggiornamento, anche tenuto conto delle ulteriori misure di riequilibrio previste dalla risoluzione di ottobre. In tale parere si segnala, inoltre, l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra disegno di legge collegato e disegno di legge finanziaria, sia ai fini del rispetto della copertura degli oneri correnti, sia del rispetto dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare.

In relazione agli accantonamenti di segno negativo presenti nelle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, il parere conclude che il meccanismo del fondo negativo è idoneo a garantire il rispetto dei limiti ai saldi fissati nell'articolo 1 e dei vincoli di copertura degli oneri correnti e ha natura prudenziale relativamente al trattamento delle entrate derivanti da dismissioni dei beni patrimoniali. Tuttavia la soluzione adottata è diversa sotto il profilo della trasparenza rispetto a quella utilizzata in precedenti analoghe situazioni, perchè non è presente l'esplicita indicazione dei provvedimenti di maggiore entrata. La commissione ha quindi ritenuto necessario una esplicita individuazione dei provvedimenti sottostanti gli accantonamenti negativi iscritti nelle tabelle A e B.

Entrando nel merito del testo all'esame, l'articolo 1 definisce il livello massimo del saldo netto da finanziare (al netto delle regolazioni debitorie) e del ricorso al mercato per il 1997 e gli analoghi saldi, a legislazione vigente e programmatici, per il 1998 e 1999. Il testo iniziale del Governo riportava un valore di saldo netto da finanziare per il 1997 pari a 104.000 miliardi (ricorso al mercato finanziario: 376.300 miliardi), inferiore al valore fissato nella risoluzione parlamentare sul DPEF, che fissa tale limite in 130.700 miliardi. A seguito dell'aggiornamento del DPEF, in vista di un rafforzamento della manovra per il 1997 pari a 25.000 miliardi, voluto per consentire all'Italia di partecipare alla moneta unica sin dall'inizio, il saldo di 104.000 miliardi scontava sia il rafforzamento della manovra messo in atto attraverso il collegato sia una quota pari a 12.500 miliardi di maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario sul reddito che il Governo avrebbe definito con provvedimenti specifici entro la fine del 1996, secondo quanto previsto all'articolo 83 del provvedimento collegato, come presentato dal Governo al Parlamento.

Il testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati propone una diversa rappresentazione contabile: il comma 1 fissa un limite massimo dei saldi da cui vengono escluse le ulteriori misure selettive di riduzione del fabbisogno; l'inserimento del comma 2, rinviando alle misure di miglioramento del fabbisogno per 25.000 miliardi e alla conseguente iscrizione in bilancio degli effetti finanziari per almeno 12.500 miliardi, relativi alla contribuzione straordinaria, prevede un successivo adeguamento dei limiti relativi al saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato di pari importo. Il saldo netto da finanziare, per-

tanto, viene determinato dall'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera in lire 116.500 miliardi (ricorso al mercato finanziario: 388.800 miliardi). Il testo approvato dalla Camera al completamento della prima lettura prevede, peraltro, un miglioramento del limite massimo del saldo netto da finanziare, il cui ammontare viene fissato in 112.600 miliardi, miglioramento principalmente attribuibile al diverso trattamento di bilancio dei trasferimenti alle Ferrovie dello Stato. Il saldo netto da finanziare già sconta invece le maggiori entrate derivanti dalle misure di fine anno, come originariamente previste nell'articolo 81 del disegno di legge collegato iniziale e attualmente inserite, in seguito ad apposita deliberazione della Camera, in accantonamenti di segno negativo nelle tabelle A e B.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1997 deve, in conclusione, intendersi congiuntamente determinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria

L'articolo 1 comma 3 definisce i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, a legislazione vigente e programmatici, per il 1998 e il 1999: i valori a legislazione vigente, che già inglobano gli effetti della manovra per il 1997, sono pari a 89.200 miliardi e 71.100 miliardi per ciascuno dei due esercizi (ricorso al mercato finanziario, valori a legislazione vigente: 398.300 miliardi per il 1998 e 298.000 miliardi per il 1999), risultando come prescritto dalle risoluzioni inferiori a quelli indicati nel DPEF. Si segnala, peraltro, che i saldi programmatici non sembrano scontare pienamente gli effetti delle future manovre: infatti, mentre, il saldo programmatico per il 1998 è inferiore al corrispondente saldo a legislazione vigente, il saldo programmatico per il 1999 risulta superiore al corrispondente saldo a legislazione vigente, che, come già detto, sconta la manovra nei termini accolti dalla Camera.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla Camera alle tabelle del disegno di legge finanziaria, esse, secondo quanto segnalato nella relazione della V Commissione permanente della Camera dei Deputati al disegno di legge finanziaria, seguono una logica coerente su quattro tematiche specifiche: l'impegno per l'avvio di una azione di riforma della scuola, attraverso le modifiche apportate alla tabella A; l'attivazione di misure volte a favorire la famiglia, attraverso l'elevazione degli assegni familiari come previsti all'articolo 3; l'attivazione di risorse destinate a favorire la competitività dei settori produttivi, puntando soprattutto sulle piccole e medie imprese, tramite le modifiche alla tabella C e il rifinanziamento di alcune importanti leggi in tabella D; una maggiore attenzione agli interventi sull'ambiente.

Analizzando più in particolare quanto avvenuto durante la prima lettura, il fondo speciale di parte corrente, tabella A, destinato alla copertura dei provvedimenti di spesa da approvare nel corso dell'esercizio 1997, ammonta a 16.795 miliardi per il 1997, a 11.975 miliardi per il 1998 e a 10.428 miliardi per il 1999, con una diminuzione rispetto al testo iniziale di 153 miliardi per il 1997 e un aumento di 146 miliardi per ciascuno degli anni successivi; in tabella A si rilevano, inoltre, importi destinati alle regolazioni debitorie per 11.460 miliardi nel 1997, 6.132 miliardi nel 1998 e 3.132 miliardi nel 1999

e importi destinati a rate ammortamento mutui per 700 miliardi nel 1997, 1.200 miliardi nel 1998 e 1.500 miliardi nel 1999.

A seguito di apposita modifica della Camera, una parte di tale quote, per un ammontare pari a 3.323 miliardi nel 1997, 2.251 miliardi nel 1998 e 2.121 miliardi nel 1999, è stata vincolata a fondi negativi: come già esplicitato, l'inserimento in fondo negativo delle maggiori entrate derivanti da provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1996, rappresenta una soluzione diversa sotto il profilo della trasparenza rispetto a quella utilizzata in precedenti analoghe situazioni, poichè non è più presente l'esplicita indicazione dei provvedimenti di maggiore entrata.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla Camera alla tabella A del disegno di legge finanziaria, si segnalano quelle sottolineate dalla relazione di maggioranza della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, ovvero l'impegno per l'avvio di una azione di riforma della scuola, cui corrisponde un incremento dell'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione per il triennio (+100 per il 1997; +150 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi), risorse destinate all'elevazione dell'obbligo scolastico, al rafforzamento dell'autonomia degli istituti scolastici e alla legge sulla parità scolastica; l'incremento della dotazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (+90 miliardi nel 1997; +110 miliardi per ciascuno degli anni successivi) finalizzata agli infortuni delle casalinghe e al lavoro femminile.

Il fondo speciale di conto capitale, tabella B, ammonta, nel testo approvato in prima lettura, a 4.153 miliardi per il 1997, 5.261 miliardi per il 1998 e 6.823 miliardi per il 1999, con una diminuzione di 338 miliardi nel 1997, un incremento di 70 miliardi nel biennio successivo rispetto al testo iniziale; nella medesima tabella, si rilevano importi per rate ammortamento mutui pari a 250 miliardi nel 1997, 1.545 miliardi nel 1998 e 2.865 miliardi nel 1999 e per limiti di impegno pari a 140 miliardi nel 1997, 423 miliardi nel 1998 e 624 miliardi nel 1999.

Una parte di tale quote, per un ammontare pari a 2.553 miliardi nel 1997 e 800 miliardi nel 1998 e 1999, è vincolata a fondi negativi, in seguito ad emendamenti approvati nel corso della prima lettura; un fondo negativo pari a 1.300 miliardi era già previsto nel testo iniziale del «collegato», secondo quanto specificato nella relazione tecnica al disegno di legge collegato, ai proventi derivanti da dismissioni dei beni immobili dello Stato.

Tra le variazioni apportate in sede di esame presso la Camera dei deputati, ricordiamo l'aumento di 50 miliardi per il 1998 e 1999 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, finalizzato al rifinanziamento della legge sulla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e l'aumento della dotazione del Ministero del tesoro per 10 miliardi, destinato al Fondo di solidarietà per la Sicilia; viene, inoltre, istituito un nuovo accantonamento, costituito esclusivamente da limiti di impegno, di 20 miliardi annui per il Ministero dei trasporti e della navigazione, destinato a finanziare i trasporti pubblici di massa (come per la tabella A, le finalizzazioni si ricavano dalla relazione della Commissione bilancio della Camera dei deputati).

La tabella C, approvata con l'articolo 2, comma 3, stabilisce gli stanziamenti da iscrivere nei singoli stati di previsione in relazione a leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge

finanziaria; i totali della tabella C nel testo approvato dalla Camera sono pari a 16.089 miliardi per il 1997, 16.284 miliardi per il 1998 e 17.986 miliardi per il 1999, con una diminuzione pari a 40.102 miliardi, 39.455 miliardi, 39.618 miliardi per ciascun esercizio del triennio. Gran parte della variazione è da attribuire all'esclusione della tabella C del Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 1 del disegno di legge collegato che elimina dall'ordinamento la norma che prevede la determinazione in tabella C del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, che quindi viene quantificato direttamente in bilancio.

Per quanto riguarda le altre dotazioni, si segnala una maggiore attenzione agli interventi sull'ambiente, con il rifinanziamento per 120 miliardi per il 1997 della legge per la difesa del suolo (n.183 del 1989) e con l'integrazione dei fondi destinati alla Protezione civile per 60 miliardi annui (legge n.142 del 1991); si ha, inoltre, un incremento per il solo 1997 di 70 miliardi per Roma capitale (legge n.396 del 1990); un incremento di 40 miliardi per il 1997 per il finanziamento del settore bieticolo saccarifero (legge n.694 del 1981); variazioni incrementative si hanno, infine, per gli stanziamenti destinati alla cooperazione e lo sviluppo, ai consorzi per la cooperazione, al CNR, all'attività sportiva universitaria, all'ENEA e all'ANAS.

In seguito ad una modifica apportata al disegno di legge collegato, si ha un incremento di 150 miliardi della dotazione del fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali (decreto legislativo n. 504 del 1992).

Le tabelle D ed E consentono, rispettivamente, il rifinanziamento per il primo anno del bilancio pluriennale di leggi di spesa in conto capitale e il definanziamento di norme di spesa in precedenza disposte.

Il totale della tabella D ammonta nel testo approvato dalla Camera dei deputati a 1.012 miliardi per il 1997, con un incremento dei rifinanziamenti rispetto al testo iniziale pari a 752 miliardi. Le modifiche apportate in prima lettura evidenziano l'attivazione di ulteriori risorse destinate a favorire la competitività dei settori produttivi, puntando soprattutto sulle piccole e medie imprese; in tale direzione si devono leggere i rifinanziamenti di leggi in favore dell'artigianato e del commercio (legge n.317 del 1991 per 100 miliardi; per i consorzi fidi per il commercio e l'artigianato per 20 miliardi; per l'Artigianocassa per 150 miliardi, per l'acquisto macchine utensili per 50 miliardi) e di sostegno all'esportazione (per 50 miliardi); tra le variazioni apportate in prima lettura si segnalano, inoltre, il rifinanziamento del Fondo per la montagna, per un ammontare pari a 150 miliardi, e i rifinanziamenti per la ricostruzione delle zone terremotate della Sicilia orientale (70 miliardi) e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (30 miliardi).

Risulta soppressa la previsione di rifinanziamento per 50 miliardi della legge sulla ristrutturazione e sviluppo dei settori agricoli.

Per quanto riguarda la tabella E, di definanziamento, il totale delle riduzioni di spesa ammonta a 606 miliardi per il 1997, 121 miliardi per il 1998 e 141 miliardi per il 1999, con ulteriori definanziamenti, rispetto al testo presentato dal Governo pari a 425 miliardi per il 1997, 81 miliardi per il 1998 e 100 miliardi per il 1999; in particolare sono stati introdotti definanziamenti della legge sull'intervento straordinario per il

mezzogiorno (legge n.64 del 1986) per 220 miliardi nel 1997 e 50 miliardi nel biennio successivo (a fronte dei quali vanno valutati i 10.000 miliardi di mutui attivabili dal 1998 sulla base delle rate ammortamento mutui ricomprese nell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro in tabella B), sull'alta velocità per 10 miliardi annui e per 150 miliardi per il 1997 relativi ai trasferimenti dello Stato alle Ferrovie (legge n.538 del 1993). E' stato invece ridotto di 10 miliardi per il 1997 il definanziamento relativo al piano energetico nazionale (legge n.10 del 1991) ed è stato soppresso il definanziamento per 47 milioni della legge n. 162 del 1992, relativa ai volontari del corpo nazionale del soccorso alpino.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo presentato dal Governo, individuano in 1.400 miliardi per il 1997 e 1.500 per ciascuno degli anni successivi, le risorse disponibili ad adeguare per il triennio le detrazioni di imposta e i limiti di reddito per il recupero del drenaggio fiscale. Nel corso dell'esame presso la Camera, le disposizioni sono state modificate al fine di utilizzare le risorse disponibile per l'attivazione di misure volte a favorire la famiglia; secondo quanto previsto al comma 2, tali risorse sono state quindi destinate, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale previsto nel testo iniziale, all'adeguamento degli assegni familiari, con la triplice finalità di aumentare gli importi degli assegni a tutti i nuclei, di aumentare in misura più che proporzionale le risorse destinate a nuclei in cui sono presenti figli in condizioni di inabilità e di aumentare la platea dei beneficiari.

L'articolo 4 recante disposizioni nel settore dei trasporti, determina, nel comma 1, il contributo al Fondo pensioni dei ferrovieri, fissato in 5.300 miliardi per il 1997 e dispone contestualmente, in attesa di una riforma del sistema previdenziale dei ferrovieri, l'allineamento dell'aliquota contributiva vigente a quella stabilita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 2 sopprime, a decorrere dal 1997, il concorso finanziario dello Stato al ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-92, con un risparmio corrispondente a 352 miliardi nel 1997.

Il testo presentato dal Governo differiva al 1998 la decorrenza del versamento delle rate annuali relative al concorso statale al capitale delle FS; nel testo approvato dalla Camera tale disposizione non compare, risultando la materia trattata nel collegato a seguito dell'approvazione di emendamenti a tale provvedimento.

L'articolo 5 stabilisce l'ammontare del concorso statale agli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, fissato per il 1997 pari a 3.600 miliardi, di cui 3.025 destinati alla copertura degli oneri di carattere assistenziale sostenuti dall'INPS. Il comma 2 stabilisce in 83.100 miliardi l'ammontare massimo dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria.

L'esame presso la Commissione

Il dibattito in Commissione è stato serrato e proficuo. È stato approvato anzitutto l'emendamento del Governo che riduce i saldi differenziali, in quanto le ulteriori misure previste al comma 2 dell'articolo

1, di cui si è già detto, per la parte relativa ai 12.500 miliardi sono già state immesse (nell'ambito del provvedimento collegato) nei documenti di cui alla sessione, per cui il saldo netto da finanziare può tenerne immediatamente conto; di conseguenza è stato anche soppresso il comma 2 dell'articolo 1.

È stato approvato poi un altro emendamento del Governo, che provvede a ridisegnare la materia delle detrazioni e degli assegni ai nuclei familiari nell'ambito delle cifre già stanziare nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. L'elemento di differenziazione è costituito dal fatto che 200 miliardi vengono destinati ora, nell'ambito del *plafond*, alle detrazioni sulle imposte sui redditi, alle ulteriori detrazioni per i redditi più bassi. Sempre su iniziativa del Governo è stato poi incrementato lo stanziamento per l'Università di Tor Vergata. Infine, il Governo ha reperito 7 miliardi per il 1997 per contributi ad enti e istituti e associazioni del Ministero degli esteri.

Altri emendamenti nati dal dibattito parlamentare hanno riguardato il completamento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, la materia dei parchi, l'acquisizione della sede distaccata dell'Università di Roma sita in Latina, il rifinanziamento del piano triennale per la fisica della materia, la predisposizione del progetto esecutivo della linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco, il rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, le nuove opere portuali in Sicilia, ma soprattutto - con un unico emendamento - l'aumento degli stanziamenti per la legge «Sabatini» (acquisto di nuove macchine utensili), la riqualificazione dell'offerta turistica e l'integrazione del fondo di cui alla legge 217 del 1975, in materia di commercio.

Per quanto attiene l'emendamento citato da ultimo, l'impegno della Commissione è stato significativo, perchè nel complesso si sono rifinanziate le leggi interessate per 60 miliardi nel 1997 e 30 miliardi nel 1999.

Tra gli interventi minori vanno poi segnalati l'aumento per le dotazioni relative al risparmio energetico e per il diritto allo studio per gli alunni portatori di *handicap* e la revisione dei trattamenti pensionistici dei grandi invalidi di guerra.

Concludo proponendo una sollecita approvazione del provvedimento, che vale a coronare la manovra nel suo complesso in alcuni punti estremamente significativi.

GIARETTA, *relatore*

PARTE SECONDA

(Disegno di legge di bilancio)

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di bilancio trasmesso dalla Camera dei deputati sconta gli effetti di tutti gli interventi stabiliti nel disegno di legge finanziaria e nel provvedimento collegato; in questo senso riflette gli effetti dell'intera manovra correttiva proposta dal Governo, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Parlamento nelle risoluzioni di luglio e di ottobre; naturalmente, i documenti contabili tengono conto delle modifiche apportate dalla Camera.

Il fatto che il progetto di bilancio accolto dalla Camera rifletta tutti gli effetti della manovra nelle sue varie componenti non elimina la necessaria articolazione di tale manovra in distinti strumenti normativi: progetto di bilancio a legislazione vigente, disegno di legge finanziaria, disegno di legge collegato; in conseguenza, l'esame che il Senato conduce sui documenti di bilancio deve riflettere tale articolazione.

Il progetto di bilancio fornisce la rappresentazione contabile degli equilibri della finanza statale determinati dall'interazione tra andamento dell'economia, indirizzi gestionali, sistema normativo vigente. Rispettando questa funzione del bilancio è necessario concentrarsi su quegli aspetti del disegno di legge in esame che non riflettono modifiche derivanti dalla legge finanziaria e dal provvedimento collegato, i quali vengono esaminati separatamente, sia pure in un contesto unitario.

Conviene subito sottolineare che il carattere ricognitivo del progetto di bilancio non esclude una sua funzione attiva all'interno della manovra di finanza pubblica; infatti, come vedremo, già dall'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente (l.v.) presentato dal Governo a luglio, come modificato dalla prima nota di variazioni presentata a settembre, risulta evidente che la rideterminazione di una serie di stanziamenti, che non hanno natura di spese obbligatorie e non sono predeterminati da leggi, consente di conseguire significativi risultati.

Le spese

Dal progetto di bilancio a legislazione vigente per l'anno 1997 emerge una significativa contrazione degli stanziamenti di competenza rispetto alle previsioni iniziali 1996. Ciò evidenzia che una componente della manovra di contenimento della finanza pubblica, definita nel DPEF 1996 e nelle risoluzioni parlamentari, è stata operata con il bilancio, riducendo gli stanziamenti di competenza relativi alle spese discrezionali (escluse quindi le spese obbligatorie e quelle predeterminate legislativamente). L'ammontare complessivo delle spese finali di competenza del progetto di bilancio per il 1997 è in pratica uguale a quello previsto nella legge di bilancio del 1996 (712.572 miliardi nel 1997 rispetto a 712.744 miliardi nel 1996). Poichè il tasso di inflazione programmato per il 1997 è del 2,5% è stata effettuata una contrazione dell'ordine di

circa 17.800 miliardi. Di questa sottostima del tendenziale, risultato di una vera e propria «spremitura», utilizzando un criterio prudenziale si è tenuto conto solo in minima parte nella valutazione della manovra per il 1997 in termini di cassa. La contrazione degli stanziamenti a legislazione vigente emerge anche se vengono considerate, anziché le spese finali, le spese correnti al netto degli interessi il cui impatto sulla cassa è più diretto. Da uno stanziamento complessivo pari a 436.863 miliardi nel 1996 si passa infatti a 438.947 miliardi nella proposta per il 1997. Rispetto a questa sensibile contrazione si registra un incremento di appena lo 0,5 per cento, anche in questo caso nettamente al di sotto del tasso di inflazione programmato. In questo quadro i vari Stati di previsione presentano un andamento non omogeneo. Con riferimento alle variazioni più significative si rileva un decremento per gli Stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, delle risorse agricole, del commercio con l'estero che registrano una penalizzazione molto al di sopra della media, rispettivamente del -36,3, del -20,4, del -17,1 e del -9,53 per cento, anche se in termini assoluti la contrazione dello stanziamento relativo a questi quattro ministeri ammonta ad appena 897 miliardi pari al 6,9 per cento del totale dei «tagli». Seguono in ordine gli Stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione, - 5%, del Ministero delle finanze, -2,8% e del Ministero degli esteri, -2,3%. In particolare si rileva che la riduzione in termini assoluti degli stanziamenti registrata dal Ministero della pubblica istruzione ammonta a 2.965 miliardi, che spiega il 30 per cento del totale. Una notevole variazione di senso opposto presenta invece lo stanziamento del Ministero dei lavori pubblici +17,6%.

La prima nota di variazione, presentata il 30 settembre contestualmente al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge collegato ha apportato una ulteriore consistente riduzione delle previsioni presentate a luglio pari a 3.142 miliardi. Si evidenzia, infatti, un ammontare delle spese finali pari a 709.429 miliardi, di cui 630.399 miliardi relativi alle spese correnti e 79.030 miliardi per le spese in conto capitale, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA. Per la prima volta da molti anni si registra quindi una riduzione assoluta degli stanziamenti rispetto a quelli dell'anno precedente.

La contrazione dello stanziamento di competenza del bilancio operata dalla prima nota di variazione riguarda essenzialmente il Ministero del tesoro per 8.124 miliardi, compensati per la metà dall'aumento degli stanziamenti al Ministero della pubblica istruzione che da una iniziale riduzione del 5% nel progetto presentato a luglio ottiene un ribaltamento a settembre con un aumento finale di 1.250 miliardi pari al 2,4 per cento dell'intero stanziamento. Tra le variazioni apportate con la prima nota va evidenziato, infine, un incremento per 83 miliardi degli stanziamenti relativi al Ministero dei beni culturali.

All'interno dell'indirizzo di contenimento delle spese occorre sottolineare la novità costituita dal dimensionamento delle autorizzazioni di cassa. Con la prima nota di variazioni, e quindi nell'ambito ancora del progetto di bilancio a legislazione vigente, le dotazioni di cassa di molti capitoli sono state sostanzialmente ridotte; nel complesso la riduzione ammonta ad oltre 51.000 miliardi. In buona sostanza, si tratta di un tentativo di dare funzione effettiva al bilancio di cassa, dimensionando le dotazioni in modo che esse rappresentino un limite effettivo alla spe-

sa. In passato l'ostacolo principale a questo utilizzo attivo della «cassa» è stato rappresentato dalla difficoltà di prevedere in modo attendibile l'andamento dei singoli capitoli, per cui si è temuto che un indirizzo fortemente restrittivo nella determinazione delle autorizzazioni di cassa avrebbe comportato il rischio di insuperabili difficoltà nella gestione, prima dell'approvazione del disegno di legge di assestamento, che comunque può intervenire solo nella seconda metà dell'anno. Per affrontare questo problema il Governo, in parallelo al forte contenimento delle autorizzazioni di cassa, ha proposto, nel provvedimento collegato, l'istituzione di un Fondo di riserva per l'integrazione delle dotazioni di cassa, dal quale trarre le risorse necessarie per la gestione in caso di insufficienza della iniziale autorizzazione. Nella proposta del Governo, accolta dalla Camera, il fondo veniva dotato di 25.000 miliardi. In sostanza il taglio programmato dal Governo, tenendo conto della prima nota di variazioni e del Fondo di riserva, si aggirava sui 26.000 miliardi.

Si rammenta in proposito che il Senato ha deciso di inserire la norma relativa al Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa nel provvedimento di riforma del bilancio (atto Senato n. 1217, ora all'esame della Camera), portando la dotazione iniziale del fondo a 5.000 miliardi, anche in relazione agli elementi sottolineati dal Presidente del Senato nella seduta del 21 novembre.

Passando alle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, si deve rilevare che gli effetti di variazione della spesa registrati nella terza nota di variazioni derivano soprattutto dalla legge finanziaria e dal provvedimento collegato, e saranno quindi separatamente esaminate secondo quanto esposto in precedenza: tuttavia non mancano significative modifiche connesse ad emendamenti diretti al progetto di bilancio a legislazione vigente.

Limitandosi alle variazioni non inferiori a 10 miliardi si possono citare le riduzioni alle dotazioni di competenza relative: al capitolo 5501 della Presidenza del Consiglio (servizi di informazioni e sicurezza) -35 miliardi che su aggiungono alla riduzione di 15 miliardi derivante dal disegno di legge collegato; al capitolo 5032 del Tesoro (mobilio, macchine, attrezzature) -10 miliardi che si aggiungono alla riduzione di quasi 65 miliardi derivante dal collegato.

Da richiamare anche, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, la riduzione di 20 miliardi al capitolo 1598 (servizio elettronico) e l'incremento di pari ammontare al capitolo 2102 (servizi sanitari, farmaceutici, ecc., dell'amministrazione penitenziaria). Significativo è l'incremento di 49 miliardi al capitolo 1461 del Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi alle scuole materne non statali. Altri emendamenti hanno ridotto di oltre 15 miliardi il capitolo 2586 del Ministero dell'interno (relativo a indennità di istituto per le forze di polizia) e diversi capitoli dello stato di previsione della spesa della Difesa (si tratta dei capitoli 2802, 1001, 4005, 4011, 4031, 4051) per un totale di circa 216 miliardi, in parte utilizzati in relazione ad emendamenti alla legge finanziaria, ma connessi anche all'incremento per 20 miliardi del capitolo 1403 dello stesso Ministero della difesa (relativo all'impiego degli obiettori di coscienza, all'espletamento del servizio civile, ed affidamento in prova dei condannati militari).

Significativi anche gli incrementi al capitolo 7550 (Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) relativo a contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame e la tenuta degli alberi genealogici, per 20 miliardi, ed al capitolo 1611 del Commercio con l'estero (destinato all'ICE per il finanziamento di attività promozionali degli scambi commerciali con l'estero) per 15 miliardi.

Resta ancora da segnalare che le autorizzazioni di bilancio di alcuni capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione della spesa e del Ministero del tesoro vengono «tagliati» per 190 miliardi in relazione ad una disposizione che stabilisce tale riduzione e che è stata inserita dalla Camera dei deputati nel provvedimento collegato.

Per quanto attiene le modifiche di maggior rilievo alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, si ricorda l'inserimento di un nuovo ultimo comma all'articolo 24 (disposizioni diverse), accolto dalla Commissione bilancio della Camera, con il quale si dà facoltà al Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, di apportare con propri decreti «variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della Categoria IV - acquisto beni e servizio - degli stati di previsione delle amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997».

Conviene infine ricordare che l'articolo 2, comma 9, della legge n. 468 del 1978 demanda alla legge di bilancio la fissazione, in relazione all'andamento del fabbisogno del settore statale, dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia ed all'estero, al netto di quelli da rimborsare. L'importo massimo in questione era inizialmente fissato (articolo 3, comma 4, del progetto di bilancio presentato in luglio) in 121.000 miliardi (al netto anche delle regolazioni debitorie); l'ultima nota di variazioni, tenendo conto degli effetti di tutta la manovra, ha abbassato tale importo a 61.400 miliardi, valore coincidente con l'obiettivo di fabbisogno di cassa del settore statale 1997 indicato dalla relazione previsionale e programmatica.

Le entrate

Il progetto di bilancio a l.v. deve presentare una previsione attendibile dell'andamento delle entrate sulla base delle norme tributarie e dell'evoluzione degli imponibili, quest'ultima soprattutto connessa alla situazione dell'economia. Il quadro previsionale 1997, risultante dall'integrazione in bilancio della prima nota di variazioni presentata a settembre, evidenziava un incremento delle entrate tributarie rispetto all'anno precedente: al netto dei rimborsi IVA si passava dai 507.172 miliardi dell'assestato 1996 ai 526.700 miliardi della previsione a l.v. 1997. Tale incremento (più 3,9 per cento), distribuito su tutte le principali categorie di entrata, risultava comunque inferiore al previsto aumento del PIL in termini nominali (4,7 per cento). Le entrate extra-tributarie mostravano invece una sensibile riduzione dai quasi 39.000 miliardi del 1996 assestato ai circa 33.000 miliardi della iniziale previsione 1997 a legislazione vigente; tale riduzione si spiega soprattutto con il fatto che le previsioni assestate, a differenza di quelle iniziali, risentono delle maggiori entrate extra-tributarie iscritte in bilancio nel corso dell'esercizio, in relazione a diversi meccanismi contabili.

Questo quadro previsionale non ha subito modifiche dirette in sede di esame da parte della Camera: infatti, il complessivo incremento delle entrate finali, pari a 8.221 miliardi, immesso in bilancio con la terza nota di variazioni, deriva integralmente dal provvedimento collegato e (per una parte assai ridotta: 120 miliardi) dalla legge finanziaria.

La complessiva previsione 1997 che risulta da queste variazioni non sconta ancora l'effetto di ulteriori misure di maggiore entrata stabilite dal comma 2 dell'articolo 1 della legge finanziaria, o scontate negli accantonamenti di segno negativo della stessa legge finanziaria.

* * *

Per quanto concerne i saldi di bilancio a legislazione vigente il progetto di bilancio triennale per gli anni 1997-1999 evidenzia una tendenza al miglioramento anche senza considerare la manovra predisposta dal Governo che ovviamente consentirà un miglioramento anche più rapido.

Il risparmio pubblico negativo (dato dalla differenza tra spese e entrate correnti) mostra un significativo miglioramento passando dai 55.069 miliardi del 1997 ai 21.301 miliardi del 1999 (nel 1998 si registra un valore intermedio di 30.408 miliardi).

Il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza tra le spese e le entrate finali) passa dai 132.978 miliardi del 1997 agli 81.290 miliardi del 1999 (nel 1998 si registra il valore intermedio di 111.842 miliardi).

Infine il ricorso al mercato (dato dalla differenza tra le spese finali e le entrate totali), scende dai 384.290 miliardi del 1997 ai 289.487 miliardi del 1999 (nel 1998, in cui si registra un lieve incremento, il valore è di 399.450 miliardi).

Come è emerso anche dal dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati, il progetto di bilancio a legislazione vigente evidenzia la difficoltà dell'attuale struttura contabile di rappresentare le varie «missioni» di spesa che coinvolgono le amministrazioni. Per questo è stato predisposto il disegno di legge collegato alla manovra 1997, atto Senato n. 1217, recentemente approvato dal Senato, che reca norme per riformare in maniera sostanziale l'impostazione della struttura del bilancio dello Stato. Come è noto questo progetto contiene, tra l'altro, una delega al Governo per adottare una articolazione del bilancio per unità previsionali di base, che rappresenteranno la nuova unità decisionale in grado di raggruppare la spesa su un oggetto capace di produrre una più consapevole deliberazione parlamentare.

La funzionalità di questa importante innovazione della disciplina contabile dipenderà dal criterio con cui saranno concretamente definite le varie unità previsionali. In questa fase, quindi, il Parlamento non dovrà essere spettatore passivo del processo di definizione dei decreti delegati, di cui peraltro ha già fissato principi e criteri direttivi, ma dovrebbe interagire con il Governo stesso adottando iniziative di studio e di approfondimento conoscitivo. Dalla forma che verrà data alla griglia delle unità previsionali di base dipenderà, infatti, la capacità del Parlamento di incidere, nel confronto dialettico con il Governo, sulla scelta dei programmi che si intendono portare avanti in ogni settore e sugli obiettivi che si intendono conseguire.

L'esame in Commissione ha messo in luce soprattutto l'intento del Governo di trasferire subito a livello di singoli capitoli una ulteriore riduzione di cassa pari a 37.000 miliardi in termini di bilancio. L'emendamento era dapprima contenuto nella proposta riferita al provvedimento collegato ed istitutiva dell'«Eurotassa» ed è stato poi stralciato da quel contesto per essere inserito in bilancio, trattandosi appunto di variazioni dirette ai singoli stati di previsione. Oltre tutto, si poneva un problema di trasparenza: una generica riduzione nel «collegato» avrebbe permesso di avere contezza del dettaglio solo con la Nota di variazioni, mentre in questo modo il Parlamento è stato subito messo in condizioni di conoscere i singoli capitoli interessati e la entità delle relative riduzioni.

Altro emendamento di rilievo, sempre del Governo, è quello che scinde nelle due componenti alcuni capitoli prima accorpati di interessi e rate ammortamento mutui. L'elenco delle quote di spesa interessate varia dalle aree svantaggiate al terremoto in Campania e alla disciolta Agenzia per il Mezzogiorno. L'effetto dell'operazione è la riduzione del saldo netto da finanziare, appunto in relazione al fatto che ora la quota relativa al rimborso prestiti è stata inserita nel Titolo III delle spese, notoriamente non incluso nel saldo netto, che si riferisce alla spese finali. Di conseguenza è stato incrementato l'elenco dei capitoli integrabili con i fondi di riserva.

Con un altro emendamento del Governo è stato poi incrementato il fondo per i servizi segreti, attingendo risorse dal Tesoro, ed è stato aumentato il contingente assumibile della Guardia di finanza, previa compensazione sulle spese relative al sistema informativo presso lo stesso Dicastero.

Quanto agli emendamenti parlamentari, infine, è stato incrementato di 1 miliardo il contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia per le iniziative culturali e artistiche a favore della minoranza slovena in Italia.

In conclusione, l'esame è stato proficuo e serrato. Esprimo pertanto l'auspicio che il provvedimento venga varato dall'Assemblea nei tempi previsti dalla sessione.

RIPAMONTI, *relatore*

SEZIONE I

Stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica (A.S.1706 - tabelle 4, 4-bis e 4-quater) e parte corrispondente del disegno di legge n. 1705

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di previsione del Ministero del bilancio è caratterizzato tradizionalmente per la sua funzione di trasferimento di risorse in conto capitale (miliardi 1.485), che costituiscono l'81,76 per cento del totale della spesa per competenza per il 1997 (miliardi 1.816), va tenuto presente inoltre, che le previsioni della spesa di parte corrente (miliardi 331) risultano incrementate, dalla prima nota di variazioni, rispetto alle dotazioni iniziali, di 250 miliardi in applicazione del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, concernente la definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post terremoto.

In generale, lo stato di previsione del Ministero del bilancio - che rappresenta un'attività di spesa pari ad appena lo 0,32 per cento del totale (0,25 per cento dopo la nota di variazioni) - per la sua peculiare composizione qualitativa, come per il 1995, è stato caratterizzato nell'esercizio in corso da un andamento abbastanza anomalo. Sotto il profilo della competenza, a fronte di un volume di spesa come previsione iniziale pari a 2.147 miliardi di lire, si è passati con l'assestamento ad una cifra pari a 5.433 miliardi. La previsione iniziale per il 1997 riportava una cifra leggermente più alta, pari a 2.239 miliardi (+miliardi 92), cui vanno però defalcati 423 miliardi di cui alla terza Nota di variazioni. Rispetto alle previsioni di bilancio per il 1996 si ha dunque, nel testo all'esame del Senato, per il 1997 un decremento di risorse del 15,4 per cento, mentre rispetto all'assestamento la riduzione è del 66,6 per cento.

Più in particolare, in riferimento alla spesa in conto capitale per il 1997, alla luce della nota di variazioni, gli stanziamenti si riducono di 3.856,5 (-72,2 per cento) miliardi di lire. Ciò essenzialmente a causa della diminuzione della previsione di spesa, in relazione al decreto legislativo n. 96 del 1993 in materia di ripartizione del fondo per gli interventi nelle aree depresse, in relazione alla legge n. 46 del 1995 concernente interventi programmati in agricoltura ed alla legge n. 488 del 1992 recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno.

Ulteriori decurtazioni, in conseguenza degli effetti del disegno di legge finanziaria, riguardano il fondo sanitario nazionale (-miliardi 250, tab. C), il fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni e province colpiti dalle avversità atmosferiche del luglio/agosto 1987 (-miliardi 258, tab. F), il fondo per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 219/81 (-miliardi 250, tab. F), e le somme da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti dalla BEI per i progetti immediatamente eseguibili (-miliardi 71, tab.

C), riduzioni peraltro parzialmente mitigate dal rifinanziamento del fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994 (miliardi 150, tab. D).

Il totale della previsione a legislazione vigente della spesa in conto capitale del ministero si attesta dunque sulla cifra di 1.488 miliardi in termini di competenza e di 1.732 miliardi in termini di cassa.

Caratterizzanti della struttura di tale comparto di spesa rimangono le grandi voci relative al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, al fondo sanitario nazionale, agli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria e per le attrezzature sanitarie, alla ricostruzione e sviluppo di alcune province del Nord, e in relazione al completamento degli interventi relativi al titolo VIII della legge n. 218 del 1981, ai quali si aggiunge il citato rifinanziamento del fondo nazionale per la montagna.

In termini di cassa, sempre per il comparto in conto capitale, il coefficiente di realizzazione, a fronte di una massa spendibile aggiornata pari a 1.839 miliardi, si ragguaglia all'85 per cento, in lieve peggioramento rispetto all'indice dell'esercizio 1996 (88 per cento), cui si contrappone tuttavia una significativa riduzione dei residui presunti al 1 gennaio 1997, pari a 554 miliardi, rispetto alla consistenza accertata dei residui al 1° gennaio 1996 ammontante a 2.701 miliardi.

Riaggregando i capitoli, si riesce ad avere una rappresentazione più chiara delle missioni svolte dalla spesa per investimenti in questo Dicastero. Infatti, il 55,5 per cento è dedicato alla spesa in materia sanitaria, il 13,5 per cento per interventi a seguito di calamità atmosferiche, il 10 per cento al fondo nazionale per la montagna, il 6 per cento al fondo per i programmi regionali di sviluppo, il 3 per cento all'edilizia abitativa, e l'1,6 per cento per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge n. 130 del 1983.

Se poi si scorpora dal totale della spesa per Ministero quella componente gestita da altri ministeri o da altri centri di costo esterni, le conseguenze sono particolarmente rilevanti per il Ministero del bilancio, notoriamente strutturato nel senso di trasferire somme a terzi. Infatti al netto di tali scorpori, la spesa in conto capitale passa da 1.488 miliardi a soli 24 miliardi, riferibili essenzialmente ai progetti immediatamente eseguibili: tutto il resto appartiene ad altre competenze gestionali.

Per quanto riguarda la spesa corrente, la previsione complessiva, alla luce anche della nota di variazioni, è di 331 miliardi di competenza e 332 miliardi di cassa. Ciò rappresenta un incremento rispetto alle previsioni assestate pari a 239,6 miliardi, come risultante essenzialmente dell'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 407 del 1996 concernente definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione (miliardi 250).

Per quanto riguarda gli oneri per il personale in servizio, ammontanti a circa 51 miliardi, si registra, alla luce della nota di variazioni, un decremento rispetto alle previsioni assestate per il 1996 di 4,4 miliardi pari a circa il 7,9 per cento. Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano, dopo la nota di variazione, a 6,6 miliardi con decremento di 4 miliardi (-38 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 1996, essenzialmente derivante dalla diminuzione delle spese per personale comandato (-2,3 miliardi) e dalla soppressione dei capitoli di spesa per

studi del soppresso intervento straordinario per il Mezzogiorno (-1,4 miliardi) e dell'osservatorio delle politiche regionali (0,2 miliardi). Per quanto riguarda infine i trasferimenti correnti, ammontanti alla luce della nota di variazione a 273,5 miliardi, oltre al già citato incremento di 250 miliardi relativo all'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 407 del 1996, si registra il decremento di 7,5 miliardi relativo alla soppressione dello stanziamento per il Formez. Tra gli altri incrementi sono da segnalare l'aumento degli stanziamenti dell'ISCO (+ 4 miliardi) e dell'ISPE (+ 1,5 miliardi): per tali enti va ricordato inoltre che nel disegno di legge di riforma del bilancio dello stato, già approvato dal Senato, è disposta la fusione degli stessi in un unico Istituto di studi ed analisi economica (ISAE).

Per la spesa di parte corrente il coefficiente di realizzazione si attesta al 99,3 per cento alla luce della nota di variazioni, rispetto al 97,09 per cento con riferimento alle previsioni iniziali, ed al dato relativo alle previsioni per l'esercizio 1996 che era pari a circa il 96 per cento.

In conclusione, l'impressione è che con la riduzione delle poste di spesa rispetto alle previsioni dell'assestamento, la tabella 4 abbia fornito il proprio contributo alla manovra complessiva di controllo della spesa. Va infine ricordato che il già citato disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato prevede l'accorpamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il Ministero del tesoro, dal quale in sede di emanazione del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 3, potranno derivare ulteriori risparmi a beneficio della progressiva azione di razionalizzazione e di risanamento della finanza statale.

IULIANO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 1705



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1.

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 112.600 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 388.400 miliardi per l'anno finanziario 1997.

2. In corrispondenza alla entrata in vigore di misure selettive di miglioramento del fabbisogno per un importo non inferiore a lire 25.000 miliardi, da adottare prima del 31 dicembre 1996, ed alla conseguente iscrizione in bilancio di effetti finanziari per almeno 12.500 miliardi di lire, realizzati prevalentemente mediante una contribuzione straordinaria attuata sui redditi, con esclusione di quelli più bassi, accompagnata da risparmi di oneri di natura finanziaria, i limiti di cui al saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato si intendono ridotti per pari importo.

3. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilan-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1.

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire **98.700** miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire **375.900** miliardi per l'anno finanziario 1997.

Soppresso.

2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilan-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 89.200 miliardi ed in lire 71.100 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 398.300 miliardi ed in lire 298.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 87.000 miliardi ed in lire 81.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 397.100 miliardi ed in lire 308.700 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire 13.442.761 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.600.810 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire **87.800** miliardi ed in lire **69.600** miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 398.300 miliardi ed in lire 298.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 87.000 miliardi ed in lire 81.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 397.100 miliardi ed in lire 308.700 miliardi.

Art. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire **13.435.761** milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire **1.535.810** milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997-1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire 1.012 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire **1.087** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.

2. **Per l'anno 1997**, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.400 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalità:

a) aumento del 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. *Identico.*

2. In deroga alle disposizioni **richiamate nel** comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:

a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire **1.200** miliardi per l'anno 1997, di lire **1.300** miliardi per l'anno 1998 e di lire **1.300** miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalità:

1) aumento **fino al** 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) aumenti del 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare;

c) aumento del 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di età, nonchè fratelli, sorelle e nipoti, che si trovano nelle condizioni di inabilità indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2) aumenti **fino al** 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare;

3) aumento **fino al** 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di età, nonchè fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle condizioni di inabilità indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie.

b) al fine di attenuare il carico fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui la misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere incrementata secondo i seguenti criteri:

1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9 milioni;

2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo oltre lire 9.000.000 e fino a lire 9.100.000.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato Spa e dei lavoratori al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ed il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni è stabilito in lire 5.300 miliardi per l'anno 1997, comprensivo dell'importo di lire 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri per il 1995. Nell'ipotesi di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ad altre società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa che siano iscritti al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonchè le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. A decorrere dall'anno 1997 è soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e successive modificazioni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della ge-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1997 in lire 3.600 miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 575 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata per l'anno 1997 in lire 23.806 miliardi, ed è assegnata per lire 17.811 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.218 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.261 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.429 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 83 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 6.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizza-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V

NORME FINALI

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 6, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati senza tener conto delle modifiche consequenziali a quelle apportate in sede di Commissione al disegno di legge finanziaria ed al provvedimento collegato.



PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1997

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1997	1998	1999
--	------	------	------

(in miliardi di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE

Tabella «A» legge finanziaria (1)	2.854	4.771	6.245
(differenza rispetto a legislazione vigente)			
Nuove o maggiori spese correnti:	10.300	5.100	5.100
(articolato legge finanziaria)			
Separazione assistenza-previdenza	3.600	3.600	3.600
Fondo pensioni FF.SS.	5.300	-	-
Assegno per il nucleo familiare	1.400	1.500	1.500
Minori entrate correnti:	260	765	1.030
Provvedimento collegato	260	765	1.030
Maggiori spese correnti nette:	1.159	405	615
Provvedimento collegato	210	405	615
Tabella «C» legge finanziaria	949	-	-

<i>Totale oneri da coprire ...</i>	14.573	11.041	12.990
------------------------------------	--------	--------	--------

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:	13.086	10.891	12.932
Tabella «C» legge finanziaria	-	-	-
Provvedimenti collegati	13.086	10.891	12.932

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	1997	1998	1999
<i>(in miliardi di lire)</i>			
Riduzione di spese correnti:	3.252	7.903	10.077
Tabelle legge finanziaria:	1	210	2.563
Tabella «C» (economie nette)	-	209	2.562
Tabella «E»	1	1	1
Articolato legge finanziaria	-	-	-
Provvedimenti collegati	3.251	7.693	7.514
<i>Totale mezzi di copertura ...</i>	16.338	18.794	23.009
<i>Disponibilità residue di copertura (+) ... o risorse da reperire (-)</i>	1.765	7.753	10.019

NOTE	1997	1998	1999
<i>(in miliardi di lire)</i>			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse:	4.435	5.844	7.296
1997 = > miliardi 12.360;			
1998 = > miliardi 6.132;			
1999 = > miliardi 3.132.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.C. 2063-bis) al netto delle regolazioni debitorie:	1.581	1.073	1.051
1997 = > miliardi 1.000;			
1998 = > miliardi 1.132;			
1999 = > miliardi 1.132.			
<i>Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente</i>	2.854	4.771	6.245

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, ed F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

- per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;
- **per le rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo approvato dalla Camera dei deputati che viene integralmente riportato nelle pagine 69 e seguenti.



TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>
Presidenza del Consiglio dei ministri	2.111.713	2.316.203	2.991.543
	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>
Ministero del tesoro	11.814.680	6.189.780	3.589.780
Di cui:			
regolazione debitoria			
1997: 11.360.000			
1998: 5.000.000			
1999: 2.000.000			
	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
	<i>(e)</i>	<i>(e)</i>	<i>(e)</i>
Ministero degli affari esteri	277.420	277.775	304.775
	<i>(h)</i>	<i>(h)</i>	<i>(h)</i>
Ministero della pubblica istruzione	103.000	153.000	153.000
	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>
Ministero dell'interno	190.000	150.000	100.000
Ministero dei lavori pubblici	1.488	1.488	1.488
	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>
Ministero dei trasporti e della navigazione	258.300	200.000	300.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: **1.949.640**; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per l'intero importo.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: **277.420**; 1998: 156.800; 1999: 156.800.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(h)* per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 150.000; 1999: 150.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 100.000			
1999: 200.000			
Ministero della difesa	15.000	15.000	15.000
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	(f) 1.047.250	(f) 1.183.150	(f) 1.183.150
Di cui:			
regolazione debitoria			
1997: 1.000.000			
1998: 1.132.200			
1999: 1.132.200			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ..	(c) 90.000	(c) 110.000	(c) 110.000
Ministero della sanità	702.000	1.202.000	1.502.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 700.000			
1998: 1.200.000			
1999: 1.500.000			
Ministero per i beni culturali e ambientali	(c) 13.000	(c) 13.000	(c) 13.000
Ministero dell'ambiente	(c) 64.220	(c) 64.220	(c) 64.220
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE ...	16.788.071	11.975.616	10.427.956

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie			
	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)</i>
Ministero delle finanze	- 3.352.310	- 2.542.000	- 2.296.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE	- 3.352.310	- 2.542.000	- 2.296.000
TOTALE TABELLA A ...	13.435.761	9.433.616	8.131.956

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: **1.949.640**; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per l'intero importo.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: **277.420**, 1998: 156.800; 1999: 156.800.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(h)* per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 150.000; 1999: 150.000.




TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
Presidenza del Consiglio dei ministri	50.000	97.300	150.000
<i>(b)</i>			
Ministero del tesoro	1.309.000	2.337.000	3.150.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 550.000			
1999: 1.550.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri	3.000	3.000	3.000
<i>(a)</i>			
Ministero della pubblica istruzione	1.300.000	-	-
Ministero dell'interno	60.000	60.000	60.000
Ministero dei lavori pubblici	222.000	365.000	467.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 150.000			
1998: 270.000			
1999: 370.000			
limiti di impegno			
1998: 47.000			
1999: 47.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 405.690.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
	(milioni di lire)		
	(c)	(c)	(c)
Ministero dei trasporti e della navigazione	261.500	697.500	1.048.500
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 100.000			
1998: 370.000			
1999: 520.000			
limiti di impegno			
1997: 140.000			
1998: 276.000			
1999: 477.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	(d)	(d)	(d)
	517.000	646.000	780.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 80.000			
1999: 80.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	5.000	415.000	425.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 205.000			
1999: 205.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (rate ammortamento mutui)	-	70.000	140.000
Ministero del commercio con l'estero	(a)		
	100.000	100.000	100.000
Ministero della sanità (limiti di impegno)	-	80.000	80.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	21.000	95.000	95.000
Di cui:			
limiti di impegno			
1998: 20.000			
1999: 20.000			
Ministero dell'ambiente	(a)		
	130.000	130.000	130.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato alla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	10.000	75.000	70.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	4.088.500	5.270.800	6.798.500
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate.			
Ministero delle finanze	(a) (b) (c) (d) - 2.552.690	(c) (d) - 800.000	(c) (d) - 800.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	- 2.552.690	- 800.000	- 800.000
TOTALE TABELLA B ...	1.535.810	4.470.800	5.998.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera (a).

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per il seguente importo: 1997: 405.690.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000.



TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

... *Omissis*...

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

... *Omissis*...

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255).....

33.204	26.204	26.204
---------------	--------	--------

563.349	550.599	562.599
----------------	---------	---------

... *Omissis*...

MINISTERO DELLA SANITÀ

... *Omissis*...

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 3038/p)

42.000	40.000	40.000
---------------	---------------	---------------

... *Omissis*...

382.530	417.680	417.680
----------------	----------------	----------------

... *Omissis*...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DELL'AMBIENTE

... *Omissis*...

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708)	84.000	86.000	86.000
	233.500	351.250	321.250

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

... *Omissis*...

Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

- ART. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	1.013.000	998.000	1.000.000
---	------------------	----------------	-----------

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p)	395.000	545.000	545.000
---	----------------	----------------	----------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
... <i>Omissis</i> ...			
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527)	1.037.000	1.232.000	1.285.000
... <i>Omissis</i> ...			
	2.845.772	3.177.415	3.232.415
TOTALE GENERALE . . .	16.085.681	16.273.600	17.980.600

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**



TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
	<i>(milioni di lire)</i>
... <i>Omissis</i> ...	
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	100.000
... <i>Omissis</i> ...	
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria - Stanziamenti per la Seconda Università di Roma (cap. 7112 ex 7304/Università)	5.000
... <i>Omissis</i> ...	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap. 7740/ Lavori pubblici; cap. 8123/Risorse agricole)	28.000
... <i>Omissis</i> ...	
Decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport: - ART. 1: Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica (cap. 7844/Presidenza)	20.000
	1.087.000



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 1998 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1998 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 1998 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1996 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

... *Omissis* ...5. *Credito agevolato al commercio.*... *Omissis* ...

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)

100.000	60.000	110.000	225.000	—	3
---------	--------	----------------	----------------	---	---

... *Omissis* ...

244.250	211.000	277.600	321.000		
---------	---------	----------------	----------------	--	--

... *Omissis* ...

TOTALE ...	14.168.774	17.907.350	12.624.423	3.909.340	
------------	------------	------------	-------------------	------------------	--

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ED F

TABELLE

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>
Presidenza del Consiglio dei ministri	2.129.713	2.334.203	3.009.543
	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>
Ministero del tesoro	11.799.680	6.174.780	3.574.780
Di cui:			
regolazione debitoria			
1997: 11.360.000			
1998: 5.000.000			
1999: 2.000.000			
	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
	<i>(e)</i>	<i>(e)</i>	<i>(e)</i>
Ministero degli affari esteri	284.420	277.775	304.775
	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>
Ministero della pubblica istruzione	100.000	150.000	150.000
	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>
Ministero dell'interno	190.000	150.000	100.000
	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>
Ministero dei lavori pubblici	1.488	1.488	1.488
	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>
Ministero dei trasporti e della navigazione	258.300	200.000	300.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: 1.942.640; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per l'intero importo.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 100.000			
1999: 200.000			
Ministero della difesa	15.000	15.000	15.000
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	(f) 1.047.250	(f) 1.183.150	(f) 1.183.150
Di cui:			
regolazione debitoria			
1997: 1.000.000			
1998: 1.132.200			
1999: 1.132.200			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ..	(c) 90.000	(c) 110.000	(c) 110.000
Ministero della sanità	702.000	1.202.000	1.502.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 700.000			
1998: 1.200.000			
1999: 1.500.000			
Ministero per i beni culturali e ambientali	(c) 13.000	(c) 13.000	(c) 13.000
Ministero dell'ambiente	(c) 64.220	(c) 64.220	(c) 64.220
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE ...	16.795.071	11.975.616	10.427.956

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie			
	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)</i>
Ministero delle finanze	- 3.352.310	- 2.542.000	- 2.296.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE	- 3.352.310	- 2.542.000	- 2.296.000

TOTALE TABELLA A . . .	13.442.761	9.433.616	8.131.956

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1997: 1.942.640; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera *(c)*.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658.

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
Presidenza del Consiglio dei ministri	50.000	97.300	150.000
	<i>(b)</i>		
Ministero del tesoro	1.377.000	2.365.000	3.210.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 550.000			
1999: 1.550.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri	3.000	3.000	3.000
	<i>(a)</i>		
Ministero della pubblica istruzione	1.300.000	-	-
Ministero dell'interno	60.000	60.000	60.000
Ministero dei lavori pubblici	230.000	367.000	467.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 150.000			
1998: 270.000			
1999: 370.000			
limiti di impegno			
1998: 47.000			
1999: 47.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 405.690.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
	(milioni di lire)		
	(c)	(c)	(c)
Ministero dei trasporti e della navigazione	261.500	677.500	1.028.500
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 100.000			
1998: 370.000			
1999: 520.000			
limiti di impegno			
1997: 140.000			
1998: 276.000			
1999: 477.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	(d)	(d)	(d)
	517.000	646.000	780.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 80.000			
1999: 80.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	5.000	410.000	420.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1998: 205.000			
1999: 205.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (rate ammortamento mutui)	-	70.000	140.000
Ministero del commercio con l'estero	(a)		
	100.000	100.000	100.000
Ministero della sanità (limiti di impegno)	-	80.000	80.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	20.000	95.000	95.000
Di cui:			
limiti di impegno			
1998: 20.000			
1999: 20.000			
Ministero dell'ambiente	(a)		
	130.000	130.000	130.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato alla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	-	60.000	60.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	4.153.500	5.260.800	6.823.500
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate.			
Ministero delle finanze	<i>(a) (b) (c) (d)</i> - 2.552.690	<i>(c) (d)</i> - 800.000	<i>(c) (d)</i> - 800.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	- 2.552.690	- 800.000	- 800.000
TOTALE TABELLA B ...	1.600.810	4.460.800	6.023.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per il seguente importo: 1997: 405.690.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000.

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	207.600	207.600	207.600
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	900.000	900.000	900.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	547	547	547
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	205.130	227.895	227.895
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7900) .	165.000	95.000	95.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 6652)	37.600	37.600	37.600

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): - ART. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	-	-	-
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	300.000	320.000	340.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1231)	8.658	8.658	8.658
	<u>1.830.535</u>	<u>1.803.300</u>	<u>1.823.300</u>

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517) ...	122.000	122.000	122.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) .	60.000	60.000	60.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682).....	238.000	238.000	238.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543).....	80.000	90.000	90.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	80.000	-	-
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione dell'ente «Gioventù Italiana» (cap. 4585)			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 8173) ..	53.000	40.000	40.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (cap. 4542) ..	125.000	35.000	35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532)	150.000	200.000	200.000
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- ART. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) ...	-	-	-
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	420.000	310.000	310.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	250.000	250.00	250.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 4487)	2.813	2.813	2.813
	1.596.388	1.363.388	1.363.388

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	14.000	9.866	9.866
---	--------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	9.500	8.000	8.000
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) ...	400.000	500.000	500.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	24.366	50.000	50.000
	447.866	567.866	567.866

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1205)

16	16	16
----	----	----

10.016	10.016	10.016
--------	--------	--------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 3212)

4.719	4.969	4.969
-------	-------	-------

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)

900	900	900
-----	-----	-----

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)

275	275	275
-----	-----	-----

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)

519.257	513.257	525.257
---------	---------	---------

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)

4.994	4.994	4.994
-------	-------	-------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255)

	26.204	26.204	26.204
--	--------	--------	--------

	556.349	550.599	562.599
--	---------	---------	---------

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)

	500	200	200
--	-----	-----	-----

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1207)

	29.000	29.000	29.000
--	--------	--------	--------

	29.500	29.200	29.200
--	--------	--------	--------

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)

	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)

	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	41.650	41.650	41.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.392	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	175.000	25.000	25.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (cap. 7232/p)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1204)	6.207	6.180	6.180
	519.249	369.630	369.630

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività, funzionamento (cap. 2102)	990.000	995.000	995.000
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (cap. 7272/p)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (cap. 7272/p)	2.760.000	2.925.000	2.925.000
	5.755.000	5.925.000	5.925.000

**MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 7761, 7764, 7765)	8.800	8.800	8.800
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304/p)	660.000	660.000	660.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1143)

942	942	942
-----	-----	-----

677.742	677.742	677.742
---------	---------	---------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)

91.500	91.500	91.500
--------	--------	--------

- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)

32.500	32.500	32.500
--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1165)

10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------

134.000	134.000	134.000
---------	---------	---------

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972, 7973, 7974, 7975, 7979)

90.000	45.000	45.000
--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977)	970	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 7451)	200.000	100.000	100.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	301.970	157.000	157.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1184)	5.024	5.024	5.024
	455.024	455.024	455.024
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	24.250	25.000	25.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

- Art. 19, comma 5: Sgravi contributivi (cap. 3668/p)

-	-	1.650.000
24.250	25.000	1.675.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 106 del 1989: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)

180.000	180.000	180.000
---------	---------	---------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1608)

40.500	21.000	21.000
220.500	201.000	201.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 2575)

180	180	180
-----	-----	-----

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 3038/p)

50.000	50.000	50.000
--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	337.850	375.000	375.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1230)	2.500	2.500	2.500
	390.530	427.680	427.680

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	3.000	3.000	3.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.505	1.505	1.505
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) ...	5.745	5.745	5.745

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1624)

42.240	42.240	42.240
--------	--------	--------

58.490	58.490	58.490
--------	--------	--------

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)

40.000	40.000	40.000
--------	--------	--------

Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

- ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) .

109.500	225.250	195.250
---------	---------	---------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708)

76.000	76.000	76.000
--------	--------	--------

225.500	341.250	311.250
---------	---------	---------

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7529)

5.200	5.200	5.200
-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1261) .	15.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- ART. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	1.015.000	1.000.000	1.000.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p)	400.000	550.000	550.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	-	-	-
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527)	1.040.000	1.235.000	1.285.000
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 2109)	12.800	12.800	12.800
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (cap. 1256)	105.000	105.000	105.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1262)	137.000	137.000	137.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1263/p)	85.772	87.415	87.415
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 2110)	40.000	40.000	40.000
	2.855.772	3.187.415	3.237.415
TOTALE GENERALE ...	16.088.681	16.283.600	17.985.600



TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
	<i>(milioni di lire)</i>
Legge n. 3 del 1963 e legge n. 75 del 1976: Tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (cap. 8636/Lavori pubblici)	4.000
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	50.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole)	30.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure di sostegno all'esportazione (cap. 8184/Tesoro)	100.000
Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:	
- ARTT. 1 e 13: (cap. 7551/Università)	50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- ART. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	150.000
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di IVA:	
- ART. 9, nono comma: Contributi a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo (cap. 8042/Industria)	20.000
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cap. 7586/Presidenza)	15.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
<i>(milioni di lire)</i>	
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle provincie di Trieste e Gorizia:	
- ART. 6, primo comma, lettera <i>b</i>): Fondo per Trieste (cap. 9004/Tesoro)	30.000
- ART. 6, primo comma, lettera <i>c</i>): Fondo per Gorizia (cap. 8048/Industria)	10.000
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:	
- ART. 28: Porto di Ancona (cap. 7509/Lavori pubblici)	17.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap. 7740/ Lavori pubblici; cap. 8123/Risorse agricole)	18.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industria)	10.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria)	20.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
- ARTT. 5 e 6 (cap. 7558/Industria)	100.000
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia (cap. 8778/Tesoro)	70.000
Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditoria femminile:	
- ART. 3: Fondo per l'imprenditorialità femminile (cap. 7559/Industria)	8.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997
<i>(milioni di lire)</i>	
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 3, comma 9, e ART. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)	150.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (cap. 7102/Bilancio)	150.000
Decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport: - ART. 1: Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica (cap. 7844/Presidenza)	10.000
	1.012.000



TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**



TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 9012/Tesoro)	-220.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (cap. 8045/Industria)	- 14.550,00	-	-
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (cap. 7561/Commercio estero)	- 18.000,00	-	-
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7716, 7718, 7719/Industria)	- 35.812,00	-	-
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (cap. 7294/Trasporti e navigazione) ...	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
Legge n. 500 del 1992. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993):			
- ART. 3, comma 3: Alta velocità (cap. 8023/Tesoro)	- 85.000,00	- 30.000,00	-

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1997	1998	1999
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:			
- ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (cap. 8045/Industria)	- 450,00	-	-
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente:			
- ART. 6, comma 1: (cap. 3921/Ambiente)	- 898,00	- 898,00	- 898,00
Legge n. 538 del 1993: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994):			
- ART. 4, comma 2: Apporto dello Stato al capitale delle Ferrovie dello Stato (cap. 8023/Tesoro)	-150.000,00	-	- 50.000,00
Decreto-legge n. 501 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1996: Interventi nel settore dell'autotrasporto per conto terzi:			
- ART. 3: proroga della legge n. 68 del 1992 (cap. 7294/Trasporti e navigazione) ..	- 41.000,00	-	-
	- 605.710,00	- 120.898,00	- 140.898,00

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 1998 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1998 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 1998 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1996 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 18, 20, 22.



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Trasporti e navigazione: cap. 7751) ...	19.600	13.230	—	—	—	3
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	—	10.000	—	—	—	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 – ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriali (Industria: cap. 7546)	60.000	60.000	37.000	—	—	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	15.000	20.000	—	—	—	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) .	50.500	60.000	68.500	—	—	3
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
– ART. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria: cap. 7560)	9.700	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	50.000	71.250	—	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7558)	50.000	46.250	—	—	—	3
- ART. 5-bis, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	14.100	—	—	—	—	
- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: cap. 7561)	60.000	60.000	140.400	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria cap. 7556)	80.000	120.000	140.690	—	—	3
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:						
- ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	—	200.000	200.000	—	—	3
Decreto-legge n. 510 del 1996: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili (articolo 4, comma 37). (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	100.000	—	—	—	—	3
	489.300	647.500	586.590	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(milioni di lire)						
3. Interventi per calamità naturali.						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	9.700	—	—	—	—	
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787)	19.400	—	—	—	—	
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	12.125	12.500	12.500	42.500	2.002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	1.940	2.000	2.000	8.000	2.002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
— ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787)	40.000	20.120	7.000	49.000	2.006	3
— ART. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)	2.500	—	—	—	—	
— ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	970	1.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 e decreto-legge n. 513 del 1996 (Bilancio: cap. 7098)

44.000 — — — —

- ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Lavori pubblici: cap. 9051)

25.000 — — — —

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Bilancio: cap. 7083)

200.000 251.160 248.840 257.840 — 3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)

370.000 500.000 700.000 1.190.000 — 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: cap. 9087)

100.000 200.000 200.000 333.000 — 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 1996: Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995:						
- ART. 15-bis, comma 1: Contributo alla regione Umbria per la ricostruzione di immobili privati danneggiati ricompresi nel comune della Valnerina (Tesoro: cap. 8779)	3.000	3.000	—	—	—	3
- ART. 15-bis, comma 2: Contributi per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: cap. 9092)	800	700	—	—	—	3
- ART. 15-ter: Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: cap. 9062)	500	500	—	—	—	3
- ART. 16, comma 2-bis: Contributo alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna per l'estensione dei benefici di cui al decreto-legge n. 691 del 1994 (Tesoro: cap. 8793)	10.000	—	—	—	—	
	839.935	990.980	1.170.340	1.880.340		

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012)	8.900.000	11.950.000	7.387.675	80.000	—	3
---	-----------	------------	-----------	--------	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: - ART. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	200.000	139.500	—	—	—	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»: - ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)	600.000	600.000	650.000	—	—	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	91.000	—	—	—	—	
	9.791.000	12.689.500	8.037.675	80.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 14, comma 11: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria cap. 8042)	16.000	16.000	67.000	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	30.000	50.600	—	—	3
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	50.000	50.000	50.000	96.000	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	55.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	100.000	60.000	80.000	255.000	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	9.000	—	—	—	—	
- ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	—	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (a) (Industria: cap. 8045)	9.250	—	—	—	—	
	244.250	211.000	247.600	351.000		
6. <i>Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.</i>						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	15.000	—	—	—	—	
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia. (c) (Tesoro: cap. 8775)	30.000	35.960	—	—	—	3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777)	40.000	36.630	—	—	—	2
Decreto-legge n. 444 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale:						
- ART. 7, comma 2: Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia:						
- TESORO: capp. 7864, 7865	5.703	5.703	5.703	—	—	3
- LAVORI PUBBLICI: capp. 9425, 9453, 9454 ...	27.604	27.604	27.604	—	—	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE: cap. 7513	1.369	1.369	1.369	—	—	3
- UNIVERSITA E RICERCA: capp. 7107, 7108	1.824	1.824	1.824	—	—	3
Decreto-legge n. 408 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 515 del 1996: Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia:						
- ART. 1: Programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico:						
- TESORO: capp. 7864, 7865	19.800	30.800	30.800	—	—	3
- LAVORI PUBBLICI: capp. 9425, 9453, 9454 ...	99.600	145.900	145.900	—	—	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE: cap. 7513	2.050	2.950	2.950	—	—	3
- UNIVERSITA E RICERCA: capp. 7107, 7108	3.550	5.350	5.350	—	—	3
	246.500	294.090	221.500	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
7. <i>Provvidenze per l'editoria.</i>						
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»:						
- ART. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (Presidenza: cap. 7406)	10.000	—	—	—	—	—
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	20.000	2000	1
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7908)	5.000	5.000	5.000	30.000	2005	3
	35.000	25.000	25.000	50.000		

8. *Edilizia residenziale e agevolata.*

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	50.000	150.000	271.900	—	—	1
---	--------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
9. <i>Mediocredito centrale.</i>						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: - ART. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	19.400	—	—	—	—	—
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): - ART. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	19.400	—	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	30.000	60.000	73.400	—	—	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - ART. 9, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	70.000	120.000	124.600	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	70.000	100.000	134.600	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	59.500	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: cap. 7775)	48.500	47.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: cap. 7775)	70.000	70.000	70.000	826.000	2004	3
- ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro: cap. 7898)	30.000	30.000	40.000	—	—	3
	416.800	427.000	442.600	826.000		

10. Artigiancassa.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	9.700	20.000	—	—	—	3
---	-------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	70.000	100.000	169.750	—	—	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) ...	70.000	100.000	129.750	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - ART. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	48.500	—	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: - ART. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	45.500	40.000	—	—	—	3
	243.700	260.000	299.500	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	—	77.600	90.000	—	—	3
Decreto-legge n. 501 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1996: Interventi nel settore dell'autotrasporto per conto terzi:						
– ART. 3: Proroga della legge n. 68 del 1992 (Trasporti e navigazione: cap. 7294)	—	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 517 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 1: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: cap. 7279) ..	—	100.000	100.000	—	—	3
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: cap. 7304)	—	150.000	150.000	—	—	3
	—	327.600	340.000	—		
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.						
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) .	66.542	167.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
13. Interventi nel settore della ricerca.						
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	59.791	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: - ART. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	50.000	60.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7520/p)	58.437	20.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: finanziamento INFN (Università e ricerca: cap. 7526)	20.000	15.000	15.000	15.000	—	2
- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: cap. 7528)	5.000	7.000	7.000	7.000	—	2
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: cap. 7111) ..	8.000	8.000	8.000	8.000	—	2
	201.228	110.000	30.000	30.000		

14. Interventi a favore dell'industria navalmecanica.

Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)

30.000 — — — —

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 287 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 343 del 1995: Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali:						
- ART. 2, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	60.000	60.000	60.000	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera a): Contributo alla Fincantieri per costi sociali della ristrutturazione (prepensionamento e mobilità) (Trasporti e navigazione: cap. 7715)	28.500	28.500	28.500	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera b): Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (Cetena) (Trasporti e navigazione: cap. 7710)	9.000	9.000	9.000	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera c): Contributo alla Fincantieri per la ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo (Trasporti e navigazione: cap. 7704)	2.500	2.500	2.500	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera d): Contributo alle imprese armatoriali e di costruzione navale (Trasporti e navigazione: capp. 7703, 7706) .	60.000	60.000	60.000	—	—	3
Decreto-legge n. 535 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:						
- ART. 14, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
- ART. 14, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: capp. 7706, 7951)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
- ART. 14, comma 1, lettera c): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	20.000	60.000	60.000	—	—	3
- ART. 14, comma 1, lettera d): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706)	10.000	50.000	50.000	—	—	3
	240.000	290.000	290.000	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509)

100.000	200.000	171.980	—	—	3
---------	---------	---------	---	---	---

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: cap. 7274)

100.000	137.650	—	—	—	3
---------	---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 491 del 1996: Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale:

- ART. 14, comma 1: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: cap. 7277)

20.000	20.000	20.000	340.000	2016	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 14, comma 2: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: cap. 7278)

20.000	20.000	20.000	340.000	2016	3
--------	--------	--------	---------	------	---

140.000	177.650	40.000	680.000		
---------	---------	--------	---------	--	--

17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)

28.518	—	—	—	—	
--------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) ...

100.000	150.000	148.390	—	—	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996: Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria:

- ART. 2: Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale (Lavori pubblici: cap. 8424)

27.000	27.000	—	—	—	3
--------	--------	---	---	---	---

155.518	177.000	148.390	—		
---------	---------	---------	---	--	--

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Decreto-legge n. 491 del 1996: Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale:

- ART. 16, comma 1: Interventi in materia ambientale (Ambiente: cap. 7708)

4.800	—	—	—	—	
-------	---	---	---	---	--

21. Interventi in agricoltura.

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)

50.000	87.800	—	—	—	3
--------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	48.000	—	—	—	3
	100.000	135.800	—	—		
<i>23. Università (compresa edilizia).</i>						
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: cap. 1263/p)	100.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
- ART. 1, comma 2: Interventi di edilizia universitaria, terza università di Roma (Università e ricerca: cap. 7110)	25.900	—	—	—	—	
	125.900	—	—	—		
<i>24. Impiantistica sportiva.</i>						
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834)	4.000	4.000	4.000	—	—	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	40.000	2001	3
	24.000	24.000	24.000	40.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
25. Sistemazione aree urbane.						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	40.000	40.000	—	—	—	3
26. Interventi diversi.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	10.000	—	—	—	—	
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	—	—	—	—	—	
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	100.000	125.000	—	—	—	1
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993:						
– ART. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7718, 7719)	148.213	20.000	—	—	—	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501) ...	9.118	—	—	—	—	
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:						
– ART. 9, comma 4 (Finanze: cap. 7853)	20.000	60.000	72.048	—	—	2
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: cap. 7905)	970	1.000	1.000	2.000	2000	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1997	1998	1999	2000 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	18.000	20.000	—	—	—	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare: - ART. 8, comma 2: Monitoraggio acque mari- ne, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Ambiente: cap. 8630/p) ..	19.400	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Inter- venti urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 3, comma 9, e ART. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Te- soro: cap. 8789)	150.000	40.000	—	—	—	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il com- pletamento dei piani di ricostruzione post-bel- lica: - ART. 4: Completamento piani di ricostruzio- ne post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310) ..	—	84.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Proved- dimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'arti- colo 13 dello Statuto speciale (Tesoro: cap. 8788)	100.000	150.000	174.300	—	—	2
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Inter- venti urgenti a sostegno dell'economia: - ART. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rota- zione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: cap. 8187)	19.000	50.000	—	—	—	3
	594.701	550.000	247.348	2.000		
TOTALE ...	14.168.774	17.907.350	12.594.423	3.939.340		



DISEGNO DI LEGGE N. 1706



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e disposizioni
relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico.

*(Per le modifiche apportate alla Tabella
n. 1, si veda pag. 227).*

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e disposizioni
relative)*

Identico.

*(Per le modifiche apportate alla Tabella
n. 1/A, si veda pag. 228).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2, si veda pag. 229.*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 61.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

li descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con re-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

golamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in 210.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. *Identico.*
(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3, si veda pag. 234).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in **420**.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. *Identico.*

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 4, si veda pag. 235).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5, si veda pag. 236).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6, si veda pag. 237.*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 di-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7, si veda pag. 238).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad ap-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8, si veda pag. 239).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta*, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi già versati in relazione alle predette finalità.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9, si veda pag. 240).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10, si veda pag. 241).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonché per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1997 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finan-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 37.500;
- b) Marina n. 13.500;
- c) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 153;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 330.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 12, si veda pag. 242).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 951;
- b) Marina n. 125;
- c) Aeronautica n. 190.

5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unità.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Aeronautica, è fissata, per l'anno finanziario 1997, in 644 unità.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 14.721 unità.

8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è stabilita, per l'anno finanziario 1997, in 1.250 unità.

9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di leva prolungata, sono fissati, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed in-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13, si veda pag. 245).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tegrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 della stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commer-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14, si veda pag. 246).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 16.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Identico.

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15, si veda pag. 247.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funziona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 18.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Identico.
(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 18, si veda pag. 248).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 19, si veda pag. 249).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 20, si veda pag. 250).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 968.968.263.084.000 in termini di competenza e in lire 978.004.091.076.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

Identico.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

plina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

10. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1996, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.

11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

12. Al fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e successivamente versate all'entrata di bilancio.

20. Al fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1997-1999, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4678, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976;

Capitoli nn. 4443, 5033 e 5051.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500, 3521 e 3530;

Capitoli nn. 3501, 3519, 3525 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 3292 e 3402;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative tra Ministeri.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre,....;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative tra Ministeri.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C

Capitoli di spesa per il quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

Capitoli di spesa per il quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identico.



QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI



A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1997



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	550.546.000.000.000		584.671.456.068.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.005.174.350.000		384.296.807.016.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.126.281.718.000	41.558.718.000	968.968.263.084.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	583.551.174.350.000		
SPESE CORRENTI (-)	649.195.479.335.000		-65.644.304.985.000
RISPARMIO PUBBLICO	584.671.456.068.000		
SALDO NETTO DA FINANZIARE	713.969.254.081.000		
ENTRATE FINALI		584.671.456.068.000	
SPESE FINALI (-)		41.558.718.000	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
ENTRATE FINALI			
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)			
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI		713.969.254.081.000	
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTICIPAZIONI (-)		5.211.000.000.000	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)		879.000.000.000	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)		250.000.000.000	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO		707.622.254.081.000	
ENTRATE FINALI			
SPESE COMPLESSIVE (-)		584.671.456.068.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		968.968.263.084.000	
			-122.999.356.731.000
			-384.296.807.016.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E				
SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.492.881.515.000	1.203.851.260.000	>>	4.696.732.775.000
TESORO	372.099.285.128.000	32.036.707.488.000	254.999.009.003.000	659.135.001.619.000
FINANZE	37.747.665.519.000	439.941.200.000	>>	38.197.606.719.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	331.161.784.000	1.485.279.972.000	>>	1.816.441.756.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.222.128.613.000	193.397.000.000	>>	9.415.525.613.000
AFFARI ESTERI	2.527.976.826.000	14.118.000.000	>>	2.542.094.826.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.754.404.048.000	>>	>>	59.754.404.048.000
INTERNO	53.049.574.970.000	9.132.089.170.000	>>	62.181.664.140.000
LAVORI PUBBLICI	1.406.310.375.000	8.656.478.810.000	>>	10.062.789.185.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.537.397.826.000	3.462.430.667.000	>>	6.999.828.493.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	175.285.200.000	21.663.200.000	>>	196.948.400.000
DIFESA	30.375.424.386.000	685.966.740.000	>>	31.061.391.126.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	865.593.376.000	751.974.859.000	>>	1.617.568.235.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	195.252.431.000	1.866.424.680.000	>>	2.061.677.111.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	60.784.672.049.000	206.250.000.000	>>	60.990.922.049.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	316.663.875.000	294.000.000	>>	316.957.875.000
SANITA'	1.407.974.877.000	6.650.000.000	>>	1.414.624.877.000
BENI CULTURALI E AMBILITATI	1.666.429.530.000	390.313.700.000	>>	2.056.743.230.000
AMBIENTE	186.067.980.000	192.667.000.000	>>	378.734.980.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.043.329.027.000	4.027.277.000.000	>>	14.070.606.027.000
TOTALE	649.195.479.335.000	64.773.774.746.000	254.999.009.003.000	968.968.263.084.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	713.969.254.001.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1987
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.416.903	-	-	-	-	1.275.574	-	-	160	237.166	-
TESORO	10.237.664	16.600	-	-	21.262.494	79.590	-	959.000	13.629.510	3.845.136	48.741.761
FINANZE	13.519.398	-	-	-	-	2.530.000	-	120.049	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	79.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	16	-	9.362.525	-	-	-	-	50.262	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.219.465	230.498	-	5.119	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.754.305	-	15	-	-	-
INTERNO	1.562.222	-	-	9.662.301	-	-	-	100	50	16.358.620	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	4.015	475	2.439.529	-	-	118.475
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	19.500	2.050	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	23.082.262	-	7.269.290	-	-	369.540	254.526	-	-	50.798
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	60.990.922	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	4.168	-	-	160	1.410.297
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.056.161	582	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.596.262	373.244	-	-	-
TOTALE	26.815.714	23.098.867	9.362.525	16.931.591	23.481.959	65.930.222	13.973.689	4.406.767	74.693.222	70.443.684	51.299.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONI CIVILI E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	736.976	-	98.715	248.000	327.000	347.500	-	8.742	4.698.733
TESORO	16.253.931	527.216	5.525.097	12.662.756	3.851.040	40.335.058	778.169	23.674.228	195.022.969	6.723.775	404.135.993
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.028.180	38.197.807
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	1.660	-	438.914	294.000	-	-	24.366	1.816.442
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	9.549	-	-	-	-	-	9.415.526
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	-	-	-	-	-	-	2.542.095
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.754.404
INTERNO	-	-	-	-	-	32.427.001	2.171.360	-	-	-	62.181.664
LAVORI PUBBLICI	6.167.404	-	5.143	-	1.096.453	1.339	169.857	-	-	-	10.062.789
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.978.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.999.828
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	196.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.988
DIFESA	24.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.061.391
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	1.617.568	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617.568
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.051.957	-	5.059	-	2.000	-	-	-	2.061.677
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.990.922
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	316.958	-	-	-	-	-	-	-	316.958
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.414.625
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056.743
AMBIENTE	-	-	-	-	378.735	-	-	-	-	-	378.735
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.070.606
TOTALE	29.621.437	2.144.784	8.639.063	12.664.416	5.439.551	73.450.312	3.742.385	24.021.728	195.022.969	28.785.042	713.969.254

(*) DI CUI MILIONI 15.043.571 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA IN SERVIZIO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	588.331	108	674.234	1.461.078	-	-	767.180	3.492.882
TESORO	2.001.004	2.912.347	1.000	1.998.663	129.399.786	196.462.000	19.155.005	19.341.806	372.099.285
FINANZE	-	8.230.252	328.510	3.148.733	70.729	1.374.000	24.318.710	36.731	37.757.666
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	51.148	3	6.502	273.508	-	-	1	331.162
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.249.767	29.706	1.622.498	317.157	-	-	3.000	9.222.129
AFFARI ESTERI	-	1.187.050	50	308.610	1.017.167	-	-	15.100	2.527.977
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.236.015	15.000	314.537	861.853	-	-	327.000	59.754.404
INTERNO	-	10.969.049	8.600	1.895.064	40.012.132	-	91.000	73.650	53.049.575
LAVORI PUBBLICI	-	274.616	10.000	131.126	980.068	-	-	500	1.406.310
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	849.744	20.000	223.732	2.434.752	-	8.235	935	3.537.398
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	126.559	-	36.414	12.102	-	200	10	175.285
DIFESA	-	18.017.146	1.724.470	10.156.749	256.533	-	124.000	94.526	30.375.424
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	698.939	46.500	46.539	73.611	-	-	5	865.593
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	98.861	-	18.505	67.787	-	10.000	100	195.252
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.141	900	125.344	59.808.037	-	-	250	60.784.672
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.566	603	1.203	280.292	-	-	-	316.664
SANITA'	-	138.213	1.200	390.861	176.450	-	-	701.250	1.407.975
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	1.305.258	500	265.114	95.255	-	3	300	1.666.430
AMBIENTE	-	35.739	-	64.008	86.320	-	-	-	186.068
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENITIFICA E TECNOLO- GICA	-	34.818	100	16.769	9.981.142	-	-	500	10.043.329
TOTALE	2.001.004	111.888.563	2.187.330	71.445.703	247.687.708	197.836.000	43.707.153	21.368.844	649.195.479

(*) DI CUI MILIONI 13.442.761 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/08/2

ALLEGATO A/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
 (MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	10.725	2.450	890.676	-	-	-	300.000	1.203.851
TESORO	-	115.500	13.242.397	5.211.000	749.000	250.000	12.468.810	32.036.707
FINANZE	120.000	319.892	49	-	-	-	-	439.941
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	1.460.914	-	-	-	24.386	1.485.280
GRAZIA E GIUSTIZIA	99.750	93.647	-	-	-	-	-	193.397
AFFARI ESTERI	9.118	5.000	-	-	-	-	-	14.118
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	325.581	31.408	8.775.100	-	-	-	-	9.132.089
LAVORI PUBBLICI	1.128.266	2.435	7.525.777	-	-	-	-	8.656.479
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	323.731	65.599	3.073.101	-	-	-	-	3.462.431
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	21.663	-	-	-	-	-	21.663
DIFESA	250.960	394.515	40.492	-	-	-	-	685.967
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	118.812	-	603.163	-	30.000	-	-	751.975
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	2.662	1.863.763	-	-	-	-	1.866.425
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	32.000	174.250	-	-	-	-	206.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	-	-	-	-	-	294
SANITA'	-	-	-	-	-	-	6.650	6.650
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	218.738	31.124	140.452	-	-	-	-	390.314
AMBIENTE	-	38.367	154.300	-	-	-	-	192.667
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	1.000	3.926.277	-	100.000	-	-	4.027.277
TOTALE	2.605.681	1.157.556	41.870.712	5.211.000	879.000	250.000	12.799.826	64.773.775

(*) DI CUI MILIONI 1.600.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1997**



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	536.196.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.517.156.466.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.120.281.718.000
TOTALE ENTRATE FINALI	41.558.718.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	570.833.438.184.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	407.170.652.892.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	569.713.156.466.000
SPESE CORRENTI (-)	653.199.560.164.000
RISPARMIO PUBBLICO	-83.486.403.698.000
ENTRATE FINALI	570.833.438.184.000
SPESE FINALI (-)	722.995.043.373.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-152.161.605.189.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	570.833.438.184.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	41.558.718.000
SPESE FINALI	722.995.043.373.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :	
- PARTECIPAZIONI (-)	5.720.255.003.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.236.000.500.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	250.000.000.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	715.788.797.870.000
INDEBITAMENTO NETTO	-144.996.908.404.000
ENTRATE FINALI	570.833.438.184.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	978.004.091.076.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-407.170.652.892.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/1271

S P E S A				
SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.884.329.454.000	2.276.457.683.000	>>	6.160.787.137.000
TESORO	378.716.611.517.000	31.578.655.186.000	255.009.047.703.000	685.304.314.406.000
FINANZE	39.257.353.915.000	1.105.238.200.000	>>	40.362.592.115.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	331.945.199.000	1.732.528.165.000	>>	2.064.473.364.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.316.545.613.000	327.500.000.000	>>	9.644.045.613.000
AFFARI ESTERI	3.221.647.349.000	29.446.000.000	>>	3.251.093.349.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.025.143.669.000	>>	>>	59.825.143.669.000
INTERNO	46.601.719.940.000	9.450.073.388.000	>>	56.051.793.328.000
LAVORI PUBBLICI	475.882.201.000	6.243.055.015.000	>>	6.718.937.216.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.433.358.622.000	4.440.163.568.000	>>	7.873.522.190.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	189.417.028.000	32.750.000.000	>>	222.167.028.000
DIFESA	32.130.369.705.000	900.816.079.000	>>	33.031.185.784.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	914.898.604.000	1.800.543.569.000	>>	2.715.442.173.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	200.057.128.000	3.214.522.156.000	>>	3.414.579.284.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	60.906.248.629.000	292.250.000.000	>>	61.198.498.629.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	334.286.875.000	9.770.500.000	>>	344.057.375.000
SANITA'	1.422.220.277.000	11.650.000.000	>>	1.433.870.277.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.751.017.972.000	1.009.795.700.000	>>	2.760.813.672.000
AMBIENTE	197.968.340.000	1.009.700.000.000	>>	1.207.668.340.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.088.538.117.000	4.330.568.000.000	>>	14.419.106.127.000
TOTALE	653.199.560.164.000	69.795.483.209.000	255.009.047.703.000	978.004.091.076.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	722.995.043.373.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1987
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIE	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.467.245	-	-	-	-	1.376.670	-	-	160	437.348	-
TESORO	10.537.694	16.600	-	-	21.288.518	79.590	-	969.000	13.629.510	3.847.202	21.541.761
FINANZE	14.666.554	-	-	-	-	2.530.000	-	588.378	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	80.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	66	-	9.559.377	-	-	-	-	82.000	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.913.135	232.498	-	22.000	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.825.124	-	19	-	-	-
INTERNO	1.588.982	-	-	10.138.823	-	-	-	-	100	16.401.935	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	20.726	600	2.870.331	-	-	222.235
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	35.000	33.579	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	24.764.105	-	7.315.221	-	-	460.000	814.232	-	-	51.000
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	61.185.499	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	13.066	-	-	165	1.420.639
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.759.000	1.764	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.666.762	489.344	-	-	-
TOTALE	28.340.827	24.780.705	9.559.377	17.454.044	24.211.653	66.873.608	14.144.854	5.570.310	74.919.428	20.689.257	24.013.635

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997 (MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUITI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	874.973	30.120	160.853	543.470	963.707	347.500	-	8.742	6.160.787
TESORO	15.742.446	432.216	5.589.252	12.814.907	3.877.120	34.698.558	785.169	48.674.228	195.036.732	20.724.765	410.295.267
FINANZE	-	-	-	-	-	-	91.000	-	-	22.386.660	40.362.592
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	328.660	-	559.162	284.000	-	-	24.366	2.068.473
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.648.046
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	9.995	-	-	-	-	-	3.251.093
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.825.144
INTERNO	-	-	-	-	-	25.610.287	2.311.666	-	-	-	56.051.793
LAVORI PUBBLICI	1.130.925	-	5.560	100.000	1.913.215	1.638	453.707	-	-	-	6.718.937
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.803.321	-	-	-	1.622	-	-	-	-	-	7.873.522
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	222.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.167
DIFESA	26.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.031.186
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.505.208	-	210.234	-	-	-	-	-	-	2.715.442
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.293.755	90.100	5.063	-	23.000	-	-	-	3.414.579
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	61.198.499
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	344.057	-	-	-	-	-	-	-	344.057
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.870
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760.814
AMBIENTE	-	-	-	-	1.207.668	-	-	-	-	-	1.207.668
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	263.000	-	-	-	-	-	-	14.419.106
TOTALE	24.925.482	2.937.424	10.060.531	13.850.021	7.175.536	61.413.115	4.922.249	49.071.728	195.036.732	43.144.533	722.995.043

(*) DI CUI MILIONI 15.043.571 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1
ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997 (MILIONI DI LIRE)										
MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA IN SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA IN SERVIZIO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	586.277	108	728.903	1.584.370	-	-	-	974.671	3.884.329
TESORO	2.001.004	2.934.428	1.000	2.262.193	96.726.172	196.475.763	33.146.005	627.673	44.342.373	378.716.612
FINANZE	-	8.257.227	328.610	3.856.008	176.343	1.674.000	24.677.310	250.000	37.856	39.257.354
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	51.698	3	6.735	273.508	-	-	-	1	331.945
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.262.372	29.706	1.695.150	326.317	-	-	-	3.000	9.316.546
AFFARI ESTERI	-	1.219.768	50	380.939	1.575.791	-	-	-	45.100	3.221.647
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.242.177	15.000	374.475	666.392	-	-	-	327.100	59.825.144
INTERNO	-	10.989.203	8.830	2.241.422	33.216.214	-	91.000	-	75.050	46.601.720
LAVORI PUBBLICI	-	279.508	10.000	185.408	319	-	-	-	647	475.862
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	856.256	20.000	257.772	2.289.541	-	8.854	-	935	3.433.359
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	127.485	-	49.521	12.102	-	300	-	10	189.417
DIFESA	-	17.987.958	1.724.470	11.936.533	262.883	-	124.000	-	94.526	32.130.370
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	702.874	53.517	66.745	91.758	-	-	-	5	914.899
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	99.419	10	22.722	67.787	-	10.000	-	120	200.057
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.771	900	163.130	59.891.198	-	-	-	250	60.906.249
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.594	603	1.948	297.142	-	-	-	-	334.287
SANITA'	-	139.435	1.200	403.675	176.500	-	-	-	701.410	1.422.220
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	1.308.453	500	324.410	117.352	-	3	-	300	1.751.018
AMBIENTE	-	35.946	-	72.634	69.388	-	-	-	-	197.968
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	35.232	100	17.510	10.035.196	-	-	-	500	10.088.538
TOTALE	2.001.004	111.991.082	2.194.607	25.047.833	208.076.272	198.149.763	58.057.472	1.077.673	46.603.854	653.199.560

(*) DI CUI MILIONI 13.482.761 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2


ALLEGATO B/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
 (MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI (*)	TOTALE
PRESIDENZA	77.231	56.212	1.681.620	-	-	-	511.395 (+)	2.277.158
TESORO	-	139.000	12.294.590	5.720.255	706.001	250.000	12.468.810	31.578.655
FINANZE	688.329	416.860	49	-	-	-	-	1.105.238
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	1.708.162	-	-	-	24.366	1.732.528
GRAZIA E GIUSTIZIA	149.500	176.000	2.000	-	-	-	-	327.500
AFFARI ESTERI	24.000	5.446	-	-	-	-	-	29.446
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	585.773	84.500	8.799.801	-	-	-	-	9.450.073
LAVORI PUBBLICI	2.733.447	2.500	3.507.108	-	-	-	-	6.243.055
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	830.864	177.955	3.431.745	-	-	-	-	4.440.164
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	32.750	-	-	-	-	-	32.750
DIFESA	340.101	511.623	49.092	-	-	-	-	900.816
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	373.205	-	1.397.339	-	30.000	-	-	1.800.544
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	9.850	2.662	3.142.010	-	50.000	-	-	3.214.522
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	57.000	235.250	-	-	-	-	292.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	9.477	-	-	-	-	9.771
SANITA'	-	-	5.000	-	-	-	6.650	11.650
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	671.038	51.124	287.634	-	-	-	-	1.009.796
AMBIENTE	19.000	44.700	946.000	-	-	-	-	1.009.700
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	1.000	3.889.568	-	440.000	-	-	4.330.568
TOTALE	6.431.937	1.759.625	41.386.444	5.720.255	1.236.001	250.000	13.011.221	69.795.483

(*) DI CUI MILIONI 1.500.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1997-1999
(a legislazione vigente)



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
(MILIONI DI LIRE)

	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	550.546.000	570.679.000	590.151.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.005.174	33.685.393	34.632.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	584.671.456	605.534.335	626.006.335
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	649.195.479	632.649.613	638.741.278
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	64.773.775	72.147.260	65.142.233
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	713.969.254	704.796.873	703.883.511
TOTALE SPESE FINALI	1.427.938.508	1.409.593.746	1.407.767.022
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	968.968.263	999.648.269	919.223.710
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-65.644.305	-25.285.220	-13.957.525
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-129.297.798	-92.262.538	-77.077.176
INDEBITAMENTO NETTO	-122.999.357	-91.708.096	-72.307.734
RICORSO AL MERCATO	-304.296.807	-294.113.934	-293.217.375

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	309.337.000	321.386.000	334.407.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.748.000	171.464.000	175.957.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	52.980.000	54.320.000	55.510.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	11.015.000	11.185.000	11.395.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.466.000	12.324.000	12.882.000
TOTALE	550.546.000	570.679.000	590.151.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.070.915	1.220.340	1.428.474
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.491.058	4.261.080	4.889.375
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	435.879	545.418	551.032
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.300.000	500.000	500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	6.313.453	6.315.187	6.590.821
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.159.290	9.212.787	9.482.469
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.234.581	11.630.581	11.190.581
TOTALE	33.005.174	33.685.393	34.632.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.050	1.050
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	41.559	41.559	41.559
TOTALE	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	584.671.456	605.534.335	626.006.335

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	2.001.004	2.108.499	2.206.925
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	111.888.563	112.922.045	113.116.443
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.187.330	2.745.317	3.004.141
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.445.203	22.656.371	23.304.369
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	247.687.709	244.421.236	246.183.790
- ALLE FAMIGLIE	22.512.480	22.736.137	23.224.424
- ALLE IMPRESE	8.111.644	8.330.564	8.384.724
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.682	24.683	24.683
- ALLE REGIONI	81.438.697	80.117.179	80.181.826
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	24.168.753	23.880.866	24.447.651
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	77.647.170	73.309.593	72.928.086
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	22.312.506	22.588.746	22.918.457
- ALL' ESTERO	11.471.777	13.433.460	14.073.940
CATEGORIA VI - INTERESSI	197.836.000	194.990.000	191.976.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	43.707.153	44.196.159	42.012.646
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	21.364.844	17.482.652	15.756.990
TOTALE	649.195.479	632.649.613	638.741.278

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.605.681	3.077.685	2.689.719
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.177.556	1.179.227	1.225.247
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	41.870.712	41.676.547	40.028.092
- ALLE FAMIGLIE	146.626	152.002	157.701
- ALLE IMPRESE	9.031.006	9.637.236	8.425.578
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.791	24.791	24.791
- ALLE REGIONI	2.424.349	2.504.629	2.547.765
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	10.075.382	9.704.829	8.924.979
- ALLE AREE DEPRESSE	>>		
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	19.983.358	20.458.260	19.762.303
- ALL' ESTERO	185.200	194.800	184.976
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	5.211.000	6.619.000	4.664.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	879.000	727.000	617.000
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	250.000	250.000	250.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	12.799.826	18.617.800	15.668.175
TOTALE	64.773.775	72.147.260	65.142.233
TOTALE SPESE FINALI	713.969.254	704.796.873	703.883.511

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
		1997	1998	1999
MINISTERI				
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
MINISTERO DEL TESORO		(a)	(a)	(a)
DI CUI:		2.129.713	2.334.203	3.009.543
REGOLAZIONE DEBITORIA		(b)	(b)	(b)
- 1997	11.360.000			
- 1998	5.000.000			
- 1999	2.000.000			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		(b)	(b)	(b)
		100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		(c)	(c)	(c)
		284.420	277.775	304.775
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		(c)	(c)	(c)
		100.000	150.000	150.000
MINISTERO DELL'INTERNO		(c)	(c)	(c)
		190.000	150.000	100.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		(d)	(d)	(d)
		1.488	1.488	1.488
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		(d)	(d)	(d)
DI CUI:		258.300	200.000	300.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI				
- 1998	100.000			
- 1999	200.000			
MINISTERO DELLA DIFESA				
		15.000	15.000	15.000

- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1997: 1.942.640; 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (b), per il seguente importo: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342
- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (c), per l'intero importo
- (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (d), per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000
- (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (e), per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (b), per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	1997	1998	1999
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	(f) 1.047.250	(f) 1.183.150	(f) 1.183.150
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 1997			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	(c) 90.000	(c) 110.000	(c) 110.000
MINISTERO DELLA SANITA'	702.000	1.202.000	1.502.000
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1997			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	(c) 13.000	(c) 13.000	(c) 13.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	(c) 64.220	(c) 64.220	(c) 64.220
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	16.795.071	11.975.616	10.427.956

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (c), per l'intero importo

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (f), per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	1997	1998	1999
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie			
MINISTERO DELLE FINANZE	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) -3.352.310	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) -2.542.000	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) -2.296.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE	-3.352.310	-2.542.000	-2.296.000
TOTALE TABELLA A	13.442.761	9.433.616	8.131.956

- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1997: 1.942.640, 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (b), per il seguente importo: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342
- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo, contrassegnati dalla medesima lettera (c), per l'intero importo
- (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (d), per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000
- (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (e), per i seguenti importi: 1997: 284.470; 1998: 156.800; 1999: 156.800
- (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (f), per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950
- (g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (g), per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	1997	1998	1999
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
MINISTERO DEL TESORO	50.000	97.300	150.000
DI CUI:	(b)		
RATE AMMORTAMENTO MUTUI	1.377.000	2.365.000	3.210.000
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	(a)		
MINISTERO DELL'INTERNO	1.300.000	-	-
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	60.000	60.000	60.000
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI	230.000	367.000	467.000
- 1997			
- 1998			
- 1999			
LIMITI DI IMPEGNO			
- 1998			
- 1999			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per il seguente importo: 1997: 405.690

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI			
	1997	1998	1999
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
DI CUI:	(c)	(c)	(c)
RATE AMMORTAMENTO MUTUI	261.500	677.500	1.028.500
- 1997			
- 1998			
- 1999			
LIMITI D'IMPEGNO			
- 1997			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
DI CUI:	(d)	(d)	(d)
RATE AMMORTAMENTO MUTUI	517.000	646.000	780.000
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
DI CUI:	5.000	410.000	420.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
(RATE AMMORTAMENTO MUTUI)		70.000	140.000
MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO			
MINISTERO SANITA'			
(LIMITE D'IMPEGNO)	(a)		
	100.000	100.000	100.000
		80.000	80.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	1997	1998	1999
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	20.000	95.000	95.000
DI CUI:			
LIMITI D'IMPEGNO:			
- 1998	20.000		
- 1999	20.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	(a) 130.000	130.000	130.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	60.000	60.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.153.500	5.260.800	6.823.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
MINISTERI		1997	1998	1999
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate		(a) (b) (c) (d)	(c) (d)	(c) (d)
MINISTERO DELLE FINANZE		-2.552.690	-800.000	-800.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE		-2.552.690	-800.000	-800.000
TOTALE TABELLA B		1.600.810	4.460.800	6.023.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per il seguente importo: 1997: 405.690

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000



D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1997-1999
delle aziende autonome



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383
RIMBORSO DI PRESTITI	4.967	5.408	5.890
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.904	56.371	56.880
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.967	5.408	5.890
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.921.100	4.020.100	4.146.100
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	81.673	81.673	81.673
CATEGORIA III - REDDITI	3.150	3.300	3.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	280.000	280.000	280.000
TOTALE TITOLO I	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRETTIVE			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	612.605	612.605	605.105
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.103.447	3.178.274	3.272.272
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	283.866	308.162	349.465
CATEGORIA V - INTERESSI	23.740	23.300	21.190
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.450	140.450	140.450
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.230	3.230	3.230
TOTALE TITOLO I	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.937	112.963	112.991
TOTALE TITOLO II	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383



E) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1997-1999

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1997 - 1999
(Al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi IVA e delle operazioni relative al
Fondo ammortamento titoli di Stato)
(in miliardi di lire)

	1996 assestato	1997 (1)	1998	1999	Variazioni		
					97/96	98/97	99/98
Entrate tributarie.....	507.172	539.351	565.450	589.350	6,3	4,8	4,2
In % sul PIL	27,14	27,57	27,57	27,37			
Altre entrate.....	39.057	35.425	34.800	35.800	-11,1	-1,8	2,9
In % sul PIL	2,13	1,81	1,70	1,66			
ENTRATE FINALI.....	547.029	574.776	600.250	625.150	5,1	4,4	4,1
In % sul PIL	29,27	29,38	29,27	29,03			
Spese correnti (al netto degli in- teressi).....	413.015	422.157	430.450	439.100	2,2	2,0	2,0
In % sul PIL	22,10	21,58	20,99	20,39			
Interessi.....	201.000	197.836	182.800	188.800	-1,6	-7,6	3,3
In % sul PIL	10,75	10,11	8,91	8,77			
Spese in conto capitale.....	74.535	67.327	74.000	79.000	-9,7	9,9	6,8
In % sul PIL	3,99	3,44	3,61	3,67			
SPESE FINALI.....	688.550	687.320	687.250	706.900	-7,2	-7,0	2,9
In % sul PIL	36,84	35,14	33,51	32,83			
RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO.....	67.986	47.637	14.170	3.970			
In % sul PIL	3,64	2,44	,69	,18			
SALDO NETTO DA FINANZIARE.....	141.521	112.544	87.000	81.750			
In % sul PIL	7,57	5,75	4,24	3,80			
AVANZO PRIMARIO.....	59.479	85.292	95.800	107.050			
In % sul PIL	3,18	4,36	4,67	4,97			
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	1.869.013	1.956.034	2.051.000	2.153.200			

(1) Al netto degli effetti finanziari derivanti dalla adozione delle misure selettive di miglioramento del fabbisogno (art.1, c.2, Legge Finanziaria 1997)

M.B.- La presente tabella recepisce le modifiche apportate alla manovra di finanza pubblica in sede di prima lettura. La spesa per interessi non considera i miglioramenti che si registreranno nel triennio per effetto dell'attuale livello dei tassi di interesse, mentre incorpora i riflessi delle misure adottate per le FF.SS. (art.29 A.C.2372/A) che determinano, per l'anno 1997, una riduzione dei trasferimenti per rate di ammortamento mutui per 7.200 mld. e un aumento della spesa per interessi per 3.500 mld., a seguito della assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle FF.SS. con onere di ammortamento a totale carico del bilancio statale. Il riflesso di tale operazione per gli anni 1998 e 1999 determina un aumento della spesa per interessi per circa 1.800 mld., aumento più che compensato dalla riduzione dei trasferimenti alle FF.SS. per rate di ammortamento mutui.



TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *La Commissione propone di approvare le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo, con le modificazioni derivanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato dal n. 1706/1-bis al n. 1706/20bis) dalla Seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato, nn. 1705/1-ter, 1705/1-A-ter, 1705/2-ter, 1705/3-ter, 1705/17-ter, 1705/20-ter) e della Terza Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato dal n. 1705/1-quater, al n. 1705/20-quater) e con le seguenti ulteriori modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata **in neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale, nonchè del bilancio pluriennale 1997-1999, a legislazione vigente.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.



TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...	384.218.807.016.000	370.092.652.892.000
------	---	---------------------	----------------------------

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1184	Assegno all'Istituto nazionale di statistica	207.600.000.000	187.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1232	Fondo per le integrazioni tariffarie postali ...	300.000.000.000	250.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2541	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati e commissioni	841.500.000	896.500.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5501	Fondo da ripartire per ... C.E.S.I.S.... S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E....	446.500.000.000	446.500.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7900	Fondo per... Roma capitale	165.000.000.000	195.000.000.000

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
4460	Spese per il funzionamento di un Consiglio di esperti	7.038.108.300	7.038.108.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4478	Provvigioni alla Banca d'Italia	389.015.698.000	59.015.698.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4633	Somma da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato SpA	3.526.900.000.000	726.900.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4645	Somma da corrispondere all'ente Poste Italiane ..	150.000.000.000	-
	... <i>Omissis</i> ...		
4646	Somma da corrispondere all'ente Poste Italiane ..	320.000.000.000	-
	... <i>Omissis</i> ...		
4665	Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo (Spese obbligatorie 6.1.9.-20.1.0) (1)	712.000.000.000	712.000.000.000
(di nuova istituzione)			
4666	Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per la prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia, e della Calabria (6.1.9.-20.1.0) (1)	350.000.000.000	350.000.000.000
(di nuova istituzione)			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 2

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4667 (di nuova istituzione)	Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei prestiti contratti all'estero dalla disciolta Cassa per il mezzogiorno, dalla gestione commissariale, nonché dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno a valere sugli apporti dello Stato. (Spese obbligatorie) (6.1.9.-20.1.0) (1)	30.000.000.000	30.000.000.000
4668 (di nuova istituzione)	Interessi compresi nelle rate di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993. (Spese obbligatorie) (6.1.9.-20.1.0) (2)	175.846.361.000	175.846.361.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5032	Acquisto, conservazione e distribuzione del mobilio	179.741.900.000	234.741.900.000
5033	Spese per la fornitura... di stampati	145.842.700.000	145.842.700.000
5034	Spese per la fornitura... di carte filigranate ..	306.000.000.000	306.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5042	Spese per il pagamento dei canoni	183.000.000.000	198.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5051	Spese per forniture... di carta bianca	47.000.000.000	47.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5052	Spese per forniture... di spese postali	46.000.000.000	46.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5059	Spese di allestimento e di spedizione... dei buoni del Tesoro poliennali	3.500.000.000	3.500.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5955	Contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia	8.679.470.000	8.679.470.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 2

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
6771	Fondo occorrente per... regioni a statuto speciale	20.413.000.000.000	15.260.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
6856	Fondo occorrente per... provvedimenti legislativi in corso	13.442.761.000.000	12.942.761.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
6864	Fondo... per... assegno per il nucleo familiare	2.365.000.000.000	2.365.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7755	Somma da erogare alla Cassa depositi e prestiti (1)	Soppresso	Soppresso
	... <i>Omissis</i> ...		
7767	Oneri per capitale... disciolta Cassa per il Mezzogiorno (1)	Soppresso	Soppresso
	... <i>Omissis</i> ...		
7775	Assegnazione al Fondo contributi... presso il Mediocredito centrale	463.800.000.000	-
	... <i>Omissis</i> ...		
7802	Somma destinata... metanizzazione del Mezzogiorno	-	102.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7883	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui (1)	Soppresso	Soppresso
	... <i>Omissis</i> ...		
7888	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui (1)	Soppresso	Soppresso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 2

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
8184	... Fondo... programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari	100.000.000.000	-
	<i>... Omissis ...</i>		
8816	... Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie	3.300.000.000.000	3.000.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
9001	Fondo occorrente per... provvedimenti legislativi in corso	1.600.810.000.000	600.810.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
9010	Fondo... schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183	420.000.000.000	320.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
9012	Fondo... finalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96	9.500.000.000.000	5.030.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
9517	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo. (Spese obbligatorie) (20.2.2.-22.2.2) (1)	588.000.000.000	588.000.000.000
9518	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per la prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate dalla Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria (20.2.2.-22.2.2) (1)	430.000.000.000	430.000.000.000

Segue: TABELLA N. 2

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
9519	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei prestiti contratti all'estero dalla disciolta Cassa per il mezzogiorno, dalla gestione commissariale, nonché dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno a valere sugli apporti dello Stato. (Spese obbligatorie) (20.2.3.-22.2.3) (1) ...	270.000.000.000	270.000.000.000
9520	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993. (Spese obbligatorie) (20.2.2.-22.2.2) (3)	161.110.280.000	161.110.280.000

Nell'elenco 1 allegato alla medesima Tabella n. 2 sono inseriti i seguenti capitoli: 4665, 4667, 4668, 9517, 9519, 9520.

(1) Sono altresì modificati in eguale misura gli importi relativi alle categorie corrispondenti per gli anni 1998 e 1999.

(2) Gli importi relativi alle categorie corrispondenti per gli anni 1998 e 1999 sono modificati come segue:

1998: + 168.778.783.000;

1999: + 161.422.858.000.

(3) Gli importi relativi alle categorie corrispondenti per gli anni 1998 e 1999 sono modificati come segue:

1998: + 168.177.858.000;

1999: + 175.533.783.000.

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1134	Spese per... sistema informatico del Ministero	510.412.490.000	448.412.490.000
	<i>... Omissis ...</i>		
3520	Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni... ..	2.530.000.000.000	2.300.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7200	Spese per... sistema informatico del Ministero	313.032.000.000	200.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7851	Acquisto di stabili e terreni... ..	100.000.000.000	100.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	----------------------------

... *Omissis* ...

7093	Somma da erogare per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415... ..	-	-
------	--	---	---

... *Omissis* ...

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
7001	Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate... ..	50.382.000.000	60.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7010	Spese per l'acquisizione di beni, macchine... ..	49.431.000.000	60.000.000.000
7013	Spese per la realizzazione... del sistema informativo... ..	48.216.000.000	36.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
... <i>Omissis</i> ...			
4480	Contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali...	171.000.000.000	121.000.000.000
4481	Contributi alle organizzazioni non governative	40.500.000.000	60.500.000.000
4482	Finanziamenti a titolo gratuito attinenti l'elaborazione di studi...	150.000.000.000	150.000.000.000
4483	Finanziamenti a titolo gratuito per l'attuazione di singoli programmi...	50.000.000.000	50.000.000.000
... <i>Omissis</i> ...			

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

1121	Spese per la formazione... di tutto il personale . . .	72.054.540.000	64.576.540.000
------	--	----------------	-----------------------

... *Omissis* ...

1292	Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale	325.000.000.000	225.000.000.000
------	--	-----------------	------------------------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1601	Fondo... bilanci degli enti locali	17.160.649.000.000	7.468.643.132.000
1602	Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale	2.314.022.000.000	1.164.022.000.000
1603	Fondo consolidato... bilanci degli enti locali ..	4.135.284.000.000	2.129.874.798.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7232	Fondo per... investimenti dei comuni.....	8.550.000.000.000	7.550.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
7501	Costruzioni... di opere relative ai porti	100.000.000.000	120.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7749	Spese per ... difesa del suolo...	-	50.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8405	Spese per... edifici pubblici statali	250.000.000.000	390.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
9456	Somme... progetti speciali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96...	-	50.000.083.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1653	Spese di esercizio per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale.....	570.000.000.000	400.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3651	Sovvenzioni, contributi... alle società assuntrici di servizi marittimi... ..	389.313.000.000	240.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7202	Spese per la realizzazione degli impianti... ..	75.000.000.000	56.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7206	Fondo comune per rinnovo impianti fissi... ..	103.000.000.000	47.200.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7279	Concorso dello Stato... trasporto rapido di massa	225.000.000.000	75.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7509	Spese per... opere di ampliamento... ..	100.000.000.000	161.820.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7703	Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale.....	780.000.000.000	380.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7706	Contributi a favore delle imprese armatoriali... ..	400.450.000.000	200.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1500	Spese per istituti, accademie, scuole... ..	62.578.400.000	44.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1802	Spese per la manutenzione... armi, munizioni... ..	197.094.137.000	98.125.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1832	Spese per l'esercizio... componente navale delle Forze armate	275.533.957.000	113.750.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1872	Spese per la manutenzione... di aeromobili... ..	987.811.030.000	697.500.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2002	Spese per la manutenzione... servizio elettronico... ..	169.126.075.000	154.375.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2102	Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto... ..	344.546.357.000	227.517.000.000
2103	Acquisto... di combustibili	67.291.112.000	40.000.000.000
2104	Acquisto... di combustibili... per la navigazione... ..	78.785.223.000	38.125.000.000

Segue: TABELLA N. 12

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2106	Combustibili liquidi e gassosi.....	154.876.458.000	108.750.000.000
... <i>Omissis</i> ...			
2501	Acquisto ed approvvigionamento di viveri.....	447.053.031.000	346.500.000.000
2502	Acquisto ed approvvigionamento di vestiario .	380.693.755.000	140.315.000.000
2503	Acquisto ed approvvigionamento di casermaggio.....	59.954.222.000	39.187.000.000
... <i>Omissis</i> ...			
2802	Manutenzione... opere edili, stradali.....	379.660.488.000	170.170.000.000
... <i>Omissis</i> ...			
4001	Spese... lavori di infrastrutture	57.312.911.000	31.238.328.000
... <i>Omissis</i> ...			
4005	Spese per la costruzione... delle infrastrutture militari.....	255.271.000.000	157.000.000.000
4011	Spese per l'ammodernamento... componente terrestre delle Forze armate.....	1.110.867.000.000	764.158.000.000
4031	Spese per la costruzione... componente navale delle Forze armate	1.019.739.000.000	555.242.000.000

Segue: TABELLA N. 12

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4051	Spese per l'ammmodernamento... componente aeronautica delle Forze armate... ..	1.979.114.000.000	1.213.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4600	Vestiaro ed equipaggiamento	70.737.548.000	60.413.248.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4612	Acquisto di mezzi di trasporto... ..	70.852.600.000	66.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5031	Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri	104.120.000.000	80.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7010	Spese per la ricerca scientifica	369.539.970.000	270.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8102	Spese per... l'ammmodernamento delle Forze armate... ..	250.000.000.000	200.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
7455	Somma da assegnare alle regioni per concorso negli interessi sui prestiti	-	25.000.000.000
7456	Somma da assegnare alle regioni per la concessione del concorso negli interessi... ..	-	44.118.155.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7972	Contributi per la ricerca scientifica... ..	23.069.800.000	33.069.800.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7974	... Piano nazionale della pesca marittima... ..	32.570.000.000	41.570.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7977	... Credito peschereccio di esercizio	970.000.000.000	11.042.428.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8219	... Interventi in materia di acque irrigue... ..	-	60.219.440.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
7054	Contributo all'ENEA	450.000.000.000	250.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7552	Finanziamento alle imprese del settore aeronautico	425.000.000.000	250.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7558	Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica	150.000.000.000	50.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7561	Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica	60.000.000.000	70.381.161.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7563	Fondo speciale di reindustrializzazione	24.100.000.000	50.800.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7904	Contributi alle imprese	20.000.000.000	55.434.047.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8042	... Finanziamenti concessi alle imprese	196.000.000.000	251.976.153.000
8043	... realizzazione di mercati agroalimentari... ..	9.000.000.000	38.717.960.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 15**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997**

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
8032	Fondo per lo sviluppo... ..	150.000.000.000	100.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
8005	Spese per il recupero... del patrimonio architettonico	177.000.000.000	173.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8038	... interventi per la ricostruzione dei beni culturali	-	104.400.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8103	... restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale	89.600.000.000	96.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 19

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
7104	... progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione	-	100.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7705	... interventi previsti nel piano di disinquinamento	77.870.000.000	114.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7708	... interventi diretti a ridurre il carico di nutrienti sversati nel Mare Adriatico	4.800.000.000	100.000.000.000
7712	... piani di risanamento nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno	5.130.000.000	50.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
8502	... risanamento atmosferico ed acustica nelle aree urbane	-	65.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 20

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1256	Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario	105.000.000.000	70.031.669.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1263	Fondo per il finanziamento ordinario delle università	9.260.100.000.000	4.860.100.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7109	Fondo per l'edilizia universitaria	420.000.000.000	220.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7502	Contributo al Consiglio nazionale delle ricerche ..	1.015.000.000.000	315.000.000.000
7504	Contributo all'Agenzia spaziale italiana	371.250.000.000	221.250.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7508	Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare	532.000.000.000	232.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7527	Contributo all'Agenzia spaziale italiana	668.750.000.000	418.750.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7551	... fondo di rotazione per la ricerca applicata	100.000.000.000	90.000.000.000
7552	... agevolazioni alle attività di ricerca	-	100.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		